

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 25 settembre 2017, n.964

Ricognizione e revisione straordinaria delle Società Partecipate dalla Regione Basilicata – art. 24 Tusp

- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/96;
- VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004 recante la "disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";
- VISTE le DD.GG.RR. n. 1148/2005 e 1380/2995 con le quali sono state ridefinite le denominazioni e configurazioni dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 637/2006 con la quale è stata modificata la D.G.R. n. 2903/2004;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08 concernente la "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali che ha modificato la D.G.R. n. 637/2006;
- VISTA la D.G.R. n. 691/2015 avente ad oggetto "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- CONSIDERATO che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica come individuata nella richiamata D.G.R. n° 11/1998;
- VISTA la L.R. 17/11/2016, n. 1 "Statuto della Regione Basilicata", pubblicata nel B.U. Basilicata 17 novembre 2016, n. 42;
- VISTA la Legge Regionale n. 7 del 28 aprile 2017 avente il seguente oggetto: "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019";
- VISTA la Legge Regionale n. 6 del 28 Aprile 2017 avente il seguente oggetto: "Legge di stabilità regionale 2017";
- VISTA la D.G.R. n. 345 del 03 Maggio 2017 con la quale è stata approvata la Deliberazione avente il seguente oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019";
- VISTO il D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attuativo della legge delega n. 190/2012;

- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 400 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il “Piano Operativo di razionalizzazione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata”.
- VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 pubblicato sul G.U. 26 giugno 2017, n. 147.
- VISTO** in particolare l’art. 24 del menzionato Tusp che al comma 1 stabilisce: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*
- VISTO** inoltre il successivo comma 3 del medesimo articolo del Tusp secondo cui: *“Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all’articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”.*
- VISTO** inoltre l’art. 4, comma 9, del Tusp in base al quale: *“I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1”.*
- TENUTO CONTO** a tal proposito:
- delle “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016” approvate dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;
 - della nota della Direzione Generale del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro DT53395 del 5.7.2017 con la quale sono comunicate le Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle società pubbliche”.
- DATO ATTO** che con D.G.R. n. 921 dell’8.9.2017 è stato costituito un Tavolo Tecnico incaricato dell’analisi e studio delle novità normative introdotte con il D.Lgs. n. 100/2017 di modifica e integrazione del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016), anche attraverso la

predisposizione di atti, la definizione delle necessarie procedure, la preparazione di documenti di analisi e valutazione e/o Atti di Indirizzo/Direttive/Regolamenti, al fine della corretta individuazione degli adempimenti vigenti e delle opportune proposte operative alla Giunta regionale.

CONSIDERATO che i compiti del Tavolo Tecnico sono, tra gli altri, finalizzati a offrire alla Giunta Regionale le necessarie informazioni ed elementi di valutazione in particolare funzionali:

- o alla ricognizione generale delle partecipazioni totali, parziali, dirette e indirette della Regione Basilicata, delle società in house e/o miste;
- o alla valutazione della finalità societaria e della sua compatibilità e coerenza con gli obiettivi del TUSP;
- o alla revisione straordinaria delle società partecipate
- o alla razionalizzazione periodica delle società partecipate.

CONSIDERATO che la Regione Basilicata detiene quote di partecipazione nelle seguenti società di capitali:

- Sviluppo Basilicata S.p.A.
- S.E.L. Società Energetica Lucana
- Acquedotto Lucano S.p.A.
- Consorzio aeroporto Salerno – Pontecagnano

TENUTO CONTO che è stata avviata la procedura di liquidazione della società Acqua S.p.A., in forza dell'art. 5-bis, comma 1, della L.R. 21/2002, aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 18 e della pedissequa D.G.R. n. 820 del 31.7.2017, e che con delibera del 4.8.2017 l'assemblea straordinaria dei soci ha posto effettivamente in liquidazione la società e nominato il Commissario Liquidatore;

TENUTO CONTO altresì che la società Metapontum Agrobios S.r.l. (di cui la Regione Basilicata era socia al 100%) è definitivamente liquidata e cancellata dal registro delle imprese come da presa d'atto della D.G.R n. 211/2017.

TENUTO CONTO infine che è in corso la procedura di dismissione della quota societaria della società Lucandocks S.p.A. (di cui la Regione Basilicata era socia al 1,15%).

VISTO il documento elaborato in base all'analisi espletata del menzionato Tavolo Tecnico *“Ricognizione e Revisione Straordinaria delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 24 Tusp”*, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso.

RITENUTO di dover approvare, nei suoi contenuti e risultanze, il menzionato documento di Ricognizione e Revisione Straordinaria delle Partecipazioni della Regione Basilicata in adempimento dell'Art. 24 Tusp".

RITENUTO in particolare di dover autorizzare il Presidente della Giunta Regionale all'emanazione del Decreto di cui al comma 9 dell'art. 4 del Tusp riguardo alla Sel S.p.A. – Società Energetica Lucana secondo lo schema allegato al menzionato documento di *Ricognizione e Revisione Straordinaria delle Partecipazioni* e per le motivazioni in esso contenute.

RITENUTO inoltre di dover procedere alla trasmissione del presente provvedimento nonché del pedissequo D.P.G.R. alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata nonché alla competente struttura del Ministero dell'Economia e Finanze secondo le modalità dagli stessi fissate.

Su proposta del Presidente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE, nei suoi contenuti e risultanze, il documento elaborato in base all'analisi espletata del menzionato Tavolo Tecnico, il documento: *"Ricognizione e Revisione Straordinaria delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 24 Tusp"*, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI AUTORIZZARE il Presidente della Giunta Regionale all'emanazione del Decreto di cui al comma 9 dell'art. 4 del Tusp riguardo alla Sel S.p.A. – Società Energetica Lucana secondo lo schema allegato al menzionato documento di Ricognizione e Revisione Straordinaria delle Partecipazioni e per le motivazioni in esso contenute.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento e il pedissequo D.P.G.R. alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata nonché alla competente struttura del Ministero dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi fissate.

DI INCARICARE l'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali del D.to Presidenza dei conseguenti adempimenti.

DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013.

IL RESPONSABILE P.O.



(Dott.ssa Roberta Trattenero)

IL DIRIGENTE



(Avv. Assunta Palamone)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Scegliere un elemento.
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

**RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DALLA
REGIONE BASILICATA
ART. 24 TUSP**

Premesse generali: quadro normativo di riferimento e finalità

A seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità del decreto legislativo n. 175/2016 causata dalla mancata previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata, il Governo ha adottato, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017, in via preliminare, uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Il cd. Decreto correttivo del Tusp (Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100), è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2017 al termine dell'iter che ha visto il coinvolgimento preliminare delle Regioni e degli Enti locali e il raggiungimento della necessaria Intesa in sede di Conferenza Unificata secondo il principio di leale collaborazione, entrando in vigore il 27 giugno 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017).

L'art. 24 del menzionato Tusp ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare entro il 30 settembre, una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20.

L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014.

Tale operazione, seppur al momento di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e si pone dunque come adempimento destinato a divenire un'attività "a regime" da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'odierna ricognizione e revisione delle partecipazioni societarie della Regione Basilicata pertanto pone come base di partenza la rilettura e rivalutazione del Piano Operativo già adottato con D.G.R n. 400 del 31 marzo 2015 alla luce sia delle intervenute evoluzioni normative che del percorso attuativo del Piano stesso sino ad oggi sviluppatosi.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 921 dell'8 settembre 2017, ha inteso proporre all'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 24 del Tusp un apposito Tavolo Tecnico definito nei suoi componenti stabili, ma flessibile ed elastico nell'acquisizione di ulteriori contributi professionali ed esperenziali. Il fine del Tavolo Tecnico però, in linea con la percettibile volontà del legislatore di ideare un sistema di osservazione stabile e intervento periodico sull'universo societario prima di tutto da parte e all'interno della stessa amministrazione partecipante, per poi estendersi attraverso un più pregnante controllo della Corte dei Conti anche a livello centrale, si propone ulteriori e più ampi compiti che, attraverso l'analisi, valutazione, predisposizione di documenti, atti di Indirizzo, Direttive, Regolamenti e più in generale proposte operative, possa consentire un costante ed efficace monitoraggio, indirizzo e coordinamento della Regione sulle società cui partecipa estendendosi ai vari e complessi campi di interesse del Tusp quali la ricognizione del personale e il contenimento dei relativi costi, il coordinamento e controllo delle politiche assunzionali, la rivisitazione e aggiornamento dei criteri di riduzione della spesa per beni e servizi, la definizione,

aggiornamento ed efficientamento delle procedure di monitoraggio, controllo e analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni regionali.

Il Tavolo Tecnico, che come prima attività ha individuato come urgente e imminente l'odierno compito di procedere alla ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, ha ritenuto necessario far precedere ad ogni altra attività lo studio preliminare e analitico delle norme del Tusp, così come innovato dal recente decreto correttivo, al fine di procedere nel proprio compito sulla scorta di una elaborazione del dettato normativo sistematica e al tempo stesso omogenea e coerente.

Articolo 1

La disposizione definisce l'oggetto del decreto che regola la disciplina della **costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti**. Al netto di deroghe espresse però, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato.

Restano comunque ferme le norme già in vigore – contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la **gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)** ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.

È infine sancita l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto - solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme - alle società quotate in mercati regolamentati (come definite dall'articolo 2 del provvedimento, cioè società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro partecipate, salvo specifiche casistiche).

L'articolo 3 del Decreto correttivo integra l'art. 1, stabilendo che le disposizioni recate nel medesimo testo unico si applicano – oltre che alle società di cui sopra – anche alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Il successivo articolo 4 del Decreto correttivo sopprime conseguentemente il richiamo alle società partecipate da società di capitali recato all'articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSP.

Articolo 2

La disposizione reca le definizioni che informano l'intero provvedimento, necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina.

Nella catalogazione delle **"amministrazioni pubbliche"** si ritrovano i consorzi o le associazioni, per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i., gli enti pubblici economici e le "autorità di sistema portuale", termine sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. a), Decreto correttivo, al fine di tener conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali.

È importante evidenziare, ai fini dell'ambito di applicazione del decreto, che risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di: **"servizi di interesse generale"** (c. 1, lett. h) che

include espressamente i servizi di interesse economico generale; **"società a controllo pubblico"**, c. 1 lett. m), per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo; **"controllo analogo"** (c. 1, lett. c), mutuata dalla disciplina europea (che può essere esercitato anche tramite una persona giuridica controllata allo stesso modo dall'amministrazione); **"controllo analogo congiunto"** (c. 1, lett. d) che richiama le condizioni di cui all'art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo Codice Appalti; **"società a partecipazione pubblica"** (c. 1, lett. n) nonché di **"partecipazione"** (c. 1, lett. f), intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (attribuzione del diritto di voto ovvero riserva della nomina di un componente del consiglio di amministrazione ecc).

Sono inoltre definite **"società in house"** (c. 1, lett. o) quelle sulle quali l'amministrazione o più amministrazioni esercitano rispettivamente il controllo analogo ovvero il controllo analogo congiunto.

Il Decreto correttivo (art. 4) integra la definizione del termine "società" di cui alla lett. l), ricomprendendovi anche gli organismi societari (ovvero quelli di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile) che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili; in questo modo le disposizioni del TUSP vengono esplicitamente estese anche alle società consortili disciplinate dall'art. 2615-ter, codice civile.

Lo stesso Decreto, inoltre, integra la lett. o) dell'art. 2 TUSP, nella definizione di società in house fa ora rinvio ai rigorosi limiti di partecipazione da parte di capitali privati ed al requisito della prevalenza dell'attività come precisato dall'articolo 16 dello stesso Testo Unico.

Articolo 3

La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a **società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata**. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la **nomina dell'organo di controllo o di un revisore**, mentre è specificato che **nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale**.

Articolo 4

La disposizione interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate.

Il provvedimento stabilisce che **le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisite o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**.

Ciò posto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) **produzione di un SIG**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per

nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare.

b) **progettazione e realizzazione di un'opera** in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG** mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) **autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente** o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";

e) **servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la **valorizzazione del patrimonio** delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le start-up e agli spin-off universitari previste dalla legge n. 240/2010 s.m.i..

Il Decreto correttivo (art. 4) integra il comma 7, estendendo la possibilità di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la **produzione di energia da fonti rinnovabili** (mentre al comma 8 è aggiunto un nuovo periodo, che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

È sancito inoltre che le società in house, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Infine è previsto che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, possa prevedere una **esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società**

o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolare la quotazione; tale DPCM è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto correttivo estende tale possibilità anche ai **provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione**, inerenti società a partecipazione regionale, che devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità; i provvedimenti saranno poi trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura competente presso il Ministero dell'economia e finanze ed alle commissioni parlamentari competenti.

Articolo 5

L'articolo disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società. La norma, (c. 1) specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica alla possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, ma non rispetto alla destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. In buona sostanza, occorre motivare la scelta in questione soltanto in base alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria delle operazioni; analisi che devono essere sostenute da argomentazioni e piani economico-finanziari, e non più avendo riguardo ad ipotetiche soluzioni alternative.

Articolo 6

La disposizione interviene dettando alcuni principi relativi all'organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico.

La norma prevede che le società a controllo pubblico, (c. 1) qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, ed altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per ciascuna attività.

Le società a controllo pubblico, (c. 2) devono predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

Il provvedimento (c. 3) prevede di valutare la possibilità, per le società a controllo pubblico, di integrare gli ordinari strumenti di governo societario - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative - con altri specifici, fra cui si segnalano: regolamenti interni per garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza; un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale.

Tali strumenti possono trovare adeguata evidenza integrando le disposizioni statutarie.

Ai sensi del comma 4, gli strumenti integrativi eventualmente adottati ovvero le motivazioni della mancata adozione (c. 5) sono indicati nella relazione annuale sul governo societario.

Articolo 7

È previsto (c. 1) che la delibera di partecipazione di un'amministrazione locale alla costituzione di una società sia adottata dal Consiglio comunale (DPCM, con specifica procedura, in caso di partecipazioni statali; provvedimento del competente organo della Regione, in caso di partecipazioni regionali; deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche) e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, contenga quanto previsto al succitato articolo 5, c. 1, del decreto. La deliberazione è redatta rispettando quanto previsto dall'art. 5, primo comma di cui sopra.

Tale procedura vale anche per le modifiche all'oggetto sociale limitatamente a quelle che determinano un cambiamento di attività sociale (modifiche oggetto sociale), la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.

Per le società per azioni o società a responsabilità limitata (c. 3) la delibera deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera (c. 4) deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale (c. 5) la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Articolo 8

La norma stabilisce che l'acquisto di partecipazioni in società già costituite effettuato, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sia nel contesto di operazioni straordinarie, debba avvenire con l'adozione di una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto).

Tali disposizioni si applicano anche all'acquisto di partecipazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in società quotate unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio; pertanto, si applica per il primo acquisto ma non per le operazioni successive.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina comunque l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

Articolo 9

L'articolo regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, stabilendo che, per gli enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un loro delegato. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

La norma dispone, al c. 5, in materia di patti parasociali, che la loro conclusione, modifica o scioglimento, è deliberata dall'ente competente ai sensi dell'articolo 7, c. 1, del decreto, e quindi con deliberazione consiliare adeguatamente motivata (cfr. art.5, c.1).

Non è prevista l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata né per violazione delle disposizioni su acquisto partecipazione, né per il contrasto con impegni assunti nei patti parasociali. L'invalidità delle deliberazioni e l'esercizio del voto seguono le norme generali del diritto privato.

Il decreto introduce, invece, (c. 7) una disposizione sulla decorrenza dell'efficacia degli atti di nomina e di revoca degli organi sociali da parte del socio pubblico, che può essere prevista dallo statuto. È sancito che tali atti siano efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione della loro adozione, salve le specifiche disposizioni

del codice civile in materia di revoca dei sindaci delle società (art. 2400, secondo comma, c.c.).

La mancanza o invalidità dell'atto di nomina o di revoca (c. 8) determina la conseguente invalidità della presa d'atto della nomina o della revoca da parte della società.

Tali norme si applicano (c. 9) anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

In ultimo, il provvedimento fa salvi (c. 10) i poteri speciali dello Stato sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Articolo 10

L'articolo disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli. È previsto che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto.

L'alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, in questo caso, determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione.

Articolo 11

La disposizione in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico è stata interessata da significative modifiche apportate dal Decreto correttivo (art. 7).

Al netto di ulteriori requisiti previsti dallo statuto (c. 1) e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 s.m.i.), i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, rispetto al quale, per effetto delle integrazioni ora apportate al TUSP, deve essere raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata nell'ambito dell'iter di adozione del decreto.

L'art. 11, ai sensi dell'art. 2, non si applica alle società quotate ed a quelle non quotate che entro il 30.6.2016 avevano adottato atti per l'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, per effetto dell'art. 26, c. 5, TUSP.

Restano valide le norme vigenti (ex art. 5, c. 9, dl n. 95/2012 s.m.i.) che vietano alle PP.AA. ed alle amministrazioni inserite in elenco ISTAT di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito e prevedono specifiche limitazioni per incarichi ai dipendenti.

È disposto (c. 2) che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico. Il Decreto correttivo ha ora previsto che l'assemblea della singola società a controllo pubblico può decidere di derogare a tale principio, con delibera motivata (con "motivazioni rinforzate") in relazione a specifiche ragioni di

adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Sussistendo dette condizioni l'assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di governance alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico). La disposizione prevede infine che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico) e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (ai sensi dell'articolo 15).

È altresì sancito (c. 4) che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Resta fermo che per le società a controllo pubblico costituite in forma di responsabilità limitata (c. 5) non è possibile, in deroga al codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Il comma 6 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi delle società in controllo pubblico, diretti a individuare cinque fasce per la classificazione delle stesse. Il decreto correttivo stabilisce che l'adozione di tale provvedimento, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, sia subordinato alla previa intesa in Conferenza Unificata.

È quindi previsto che ad ogni fascia verrà attribuito un limite massimo di remunerazione degli amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti, quale trattamento annuo lordo onnicomprensivo che comunque non potrà comunque superare il limite di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Le società sono tenute a verificare il rispetto della succitata condizione mentre il provvedimento fa salvi eventuali norme o regolamenti che prevedono compensi inferiori.

Inoltre, l'articolato, c. 7, dispone che - nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale - restano in vigore le norme delle previgenti disposizioni in materia di limiti ai compensi degli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Tale norma, per gli enti locali, va però coordinata con le abrogazioni apportate al richiamato art. 4, c. 4, del dl 95/12 che salvaguardano solo il secondo periodo di tale disposizione.

È previsto poi (c. 8) che ***gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti*** (al contrario di quanto perseguito con il decreto spending review e successive modifiche). In caso siano invece dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

La norma (c. 14) prevede espressamente l'applicazione della disciplina in materia di ***incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013***.

Il provvedimento inoltre (c. 9) individua anche ***alcuni elementi ai quali gli statuti delle società a controllo pubblico***, devono essere conformati (vedasi proposta di statuto in allegato): attribuzione di deleghe ad un solo amministratore, salvo al Presidente se autorizzata dall'Assemblea; esclusione carica di Vicepresidente o sua previsione senza compensi aggiunti per specifiche situazioni; divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; divieto di corrispondere

--

--

trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali nonché quello di istituire organi diversi se non previsti dalle norme generali in tema di società.

È altresì vietato corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche se previsti dall'articolo 2125 del codice civile.

Nelle società indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche (c. 11) non è possibile nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, tranne per l'attribuzione di deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero per particolari e comprovate competenze tecniche.

È disposto (c. 12) che coloro che hanno un rapporto di lavoro con le società a controllo pubblico, ed al contempo risultino componenti dell'organo di amministrazione, debbano essere collocati in aspettativa non retribuita con sospensione della posizione contributiva, salvo rinuncia ai compensi a qualsiasi titolo previsti.

Le società a controllo pubblico (c. 13) limitano la costituzione di comitati o organi consultivi, ma se lo fanno la remunerazione dei componenti non può superare il 30% di quella prevista per gli organi amministrativi.

È prevista l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società in house (c. 15) della disciplina della prorogatio degli organi delle pubbliche amministrazioni (decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994); quindi gli organi scaduti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni e possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti urgenti e indifferibili.

Infine, l'articolo (c. 16) prevede che le disposizioni in esame non trovano applicazione diretta per le società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica abbia una partecipazione superiore al 10% del capitale, l'Ente propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle succitate (limite numerico degli organi di amministrazione e dei relativi compensi, limiti verso i dipendenti, ulteriori previsioni statutarie limitative e divieto di corrisposizioni di ulteriori indennità ai dirigenti).

Articolo 12

La disposizione prevede che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. È fatta salva invece la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

È precisato, inoltre, che il danno erariale è costituito dai danni, patrimoniali o non patrimoniali, subiti dagli enti partecipanti, nonché dai pregiudizi conseguenti alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei diritti di socio abbiano - con dolo o colpa grave - pregiudicato il valore della partecipazione.

La giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale, come succitato, è quindi di competenza della Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica.

Articolo 13

L'articolo detta specifiche disposizioni in tema di controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico, anche costituite in forma di società a responsabilità limitata.

È previsto che, per tali società, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui sia titolare (in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dal codice civile, che invece attribuisce tale azione solo ai soci che rappresentino il decimo del capitale sociale) è legittimata a presentare denuncia al tribunale rispetto a gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori.

Articolo 14

La norma stabilisce espressamente (c. 1) che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo - e se vi sono le condizioni all'amministrazione straordinaria - nonché prevede uno o più indicatori di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, definiti nell'ambito di programmi di valutazione del rischio, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause fra cui in primis un piano di risanamento (c. 2), che l'organo amministrativo della società deve adottare.

L'inerzia nell'adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile).

La previsione di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico (c. 4) può quindi essere considerata un provvedimento adeguato solo ed esclusivamente se accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività.

A seguito delle precisazioni recate dal decreto correttivo è fatto quindi divieto (c. 5) alle amministrazioni di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari ed aperture di credito - salvo perdite di oltre un terzo del capitale e la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito - per le società per azioni e le società a responsabilità limitata (escluse le quotate e gli istituti di credito), che hanno registrato per 3 anni consecutivi perdite di esercizio ovvero che hanno utilizzato riserve per il ripiano di perdite anche infrannuali.

In deroga a quanto su esposto sono consentiti (c. 5) i trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure siano previste in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti che preveda l'equilibrio finanziario entro 3 anni.

Inoltre, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dell'amministrazione interessata, può comunque autorizzare i succitati interventi a sostegno delle società partecipate, nei casi in cui ciò sia necessario per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità.

Infine è previsto (c. 6) che nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico affidataria diretta, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, se queste ultime gestiscono i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Articolo 15

L'articolo stabilisce, a seguito delle integrazioni disposte con il Decreto correttivo, che per l'individuazione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico - da individuare nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e nei

limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale organismo (c. 2) fornisce orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del decreto in commento e sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (d.lgs. 333/2003 s.m.i. recante Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese), e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adottando, nei confronti delle stesse, le direttive sulla separazione contabile e verificandone il rispetto. Inoltre, la struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando anche una banca dati già attiva, istituita, presso il medesimo Ministero (decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014).

Le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica sono tenute ad inviare alla succitata struttura, oltre alle segnalazioni periodiche anche i bilanci, i programmi di valutazione del rischio aziendale ed eventuali altri documenti nonché i dati espressamente richiesti alle amministrazioni pubbliche e alle società a partecipazione pubblica.

Relativamente agli obblighi sanciti dal provvedimento (c.5) i poteri ispettivi attribuiti dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prima limitati alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta - sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Articolo 16

La norma dispone (c. 1) che le società in house possono ricevere affidamenti diretti dalle amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse un controllo analogo ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercita un controllo analogo congiunto, solo se non vi è la presenza di privati ovvero – ai sensi della direttiva 2014/24/UE – se quest'ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di controllo, veto o influenza dominante sulla società.

Il comma 2 conferisce alle società in house la facoltà di prevedere alcune specifiche disposizioni, in deroga al codice civile, quali:

- per le società per azioni è possibile inserire negli statuti una clausole in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società nel sistema di governance tradizionale (dell'articolo 2380-bis) e di amministrazione della società nel sistema di governance dualistico (dell'articolo 2409-novies);
- per le società a responsabilità limitata può essere prevista negli statuti, l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile.

Gli statuti delle società in house (c. 3) devono prevedere che oltre **l'80% del loro fatturato** derivi da compiti effettuati in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci.

Il decreto correttivo ha meglio precisato la possibilità di svolgere ulteriori attività (nel limite di un quinto del fatturato), stabilendo che può essere rivolta anche a finalità diverse da

quelle che costituiscono l'oggetto dei compiti effettuati in favore degli enti soci, fermo restando il vincolo di cui all'art. 4, c. 1, del Testo Unico.

Tale possibilità è comunque condizionata al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza dell'attività principale della società nel suo complesso.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui alla disposizione precedente costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del d. lgs. n. 175/2016.

Tale irregolarità (c. 5) può comunque essere sanata dalla società in house se:

a) entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, scioglie i rapporti contrattuali con soggetti terzi, rinunciandovi;

b) rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci. In quest'ultimo caso le attività devono essere riaffidate mediante procedure di gara entro 6 mesi successivi allo scioglimento del rapporto con l'ente socio; nelle more di tale affidamento la società continua ad erogare i servizi.

In caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società continua l'attività se rientra nel novero delle attività ammesse ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento.

Le società in house (c. 7) per l'acquisto di lavori, beni e servizi applicano il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici.

Articolo 17

La disposizione contiene specifiche disposizioni sulle società a partecipazione mista pubblico-privata ed è stata interessata dalle modifiche apportate dal Decreto correttivo (art. 11).

L'articolo 17, c. 1, non limita più la sua applicazione alle società miste costituite per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, ma estende ora il suo ambito alle "società a partecipazione mista pubblico locale" a prescindere dal loro oggetto sociale.

In tali società la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% del capitale e lo stesso deve essere selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione).

Il provvedimento dispone (c. 2) che il socio privato deve altresì possedere i requisiti di qualificazione generali, speciali e di carattere tecnico ed economico-finanziario nonché prevede che l'avviso pubblico rechi, in allegato, la bozza dello statuto, gli eventuali accordi parasociali, nonché tutti gli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione, quale parte integrante.

La durata della partecipazione privata nella società, c. 3, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per cui è stata costituita e lo statuto regola lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Il provvedimento dispone, inoltre, (c. 4) che gli statuti delle società miste possono contenere specifiche previsioni:

- per le società per azioni clausole in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società nel sistema di governance tradizionale (dell'articolo 2380-bis) e di amministrazione della società nel sistema di governance dualistico (dell'articolo 2409-novies), onde consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
- per le società per azioni la previsione dell'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie, da assegnare al socio privato;

- per le società a responsabilità limitata può essere prevista l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, ed eliminare o limitare la competenza dei soci (deroga all'articolo 2479, primo comma, del codice civile);

- per tutte le società i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile, ma con non superiore alla durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

Al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, (c. 5) la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati ovvero essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

Importante evidenziare infine che l'articolo prevede (c. 6) che alle società miste che non sono organismi di diritto pubblico, costituite per realizzare lavori, opere o servizi non destinati all'allocazione concorrenziale sul mercato, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 – limitatamente alla realizzazione dell'opera o del servizio per cui sono state costituite – se: 1) il socio è stato scelto con gara; 2) il privato ha i requisiti del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'attività per cui è stata costituita la società; 3) la società realizza direttamente l'opera o il servizio per più del 70% del relativo importo.

Articolo 18

La disposizione prevede la possibilità per le società a controllo pubblico di quotazione in mercati regolamentati di azioni o altri strumenti finanziari.

La delibera adottata secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1, TUSP, deve prevedere uno specifico programma per il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata ed essere motivata ai sensi dell'art. 5, c. 1, anche avuta ragione di tale programma. Resta ferma la possibilità di quotazione per singole società a partecipazione pubblica soggette a regimi speciali previsti da norme di legge.

Articolo 19

La norma dispone (c. 1) che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa incluse quelle relative ad **ammortizzatori sociali**, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento.

Le società a controllo pubblico (c. 2) stabiliscono con propri provvedimenti – da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, pena le specifiche sanzioni di cui al d.lgs. 33/2013 – criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le P.A. Pare importante evidenziare che se tali provvedimenti non sono adottati, allora trovano applicazione diretta le norme dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 s.m.i..

La norma sancisce che (c. 4) ai fini retributivi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 2126 c.c. - la mancanza dei provvedimenti di reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia.

È previsto che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, c. 5, **obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento**, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate anche mediante contenimento degli oneri contrattuali, le assunzioni di personale o di eventuali divieti o limitazioni in tal senso.

Nel determinare tali obiettivi, per effetto dell'art. 12 del Decreto correttivo, deve essere tenuto conto anche del settore in cui ciascun soggetto opera, riproducendo così il contenuto della disposizione di cui al comma 2-bis, art. 18, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 12-bis, del d.l. n. 66/2014.

Le società a controllo pubblico (c. 6) devono garantire il concreto perseguimento dei succitati obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

I succitati provvedimenti e contratti (riduzione spese e contenimento oneri contrattuali), (c. 7) devono essere pubblicati sui siti istituzionale della società e dell'amministrazione socia, pena le specifiche sanzioni sanzione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

La norma dispone che (c. 8) prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi prima affidati ad una società partecipata, procedono - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata da tale reinternalizzazione, utilizzando specifici processi di mobilità.

Il Decreto correttivo, accogliendo quanto contenuto nell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata, prevede che la spesa per il riassorbimento del personale non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557- quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006. In tal senso è precisato che tale irrilevanza è condizionata all'adeguata dimostrazione da parte dell'Ente, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni sono state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001 (introdotti dal 2009 per effetto del D.Lgs. n. 69/2009), ed in particolare che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione, è stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento è stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

È infine previsto (c. 9) che le disposizioni in materia di gestione delle eccedenze di personale delle società partecipate previste dalla legge di stabilità per il 2014 (commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013) trovano applicazione "fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 25, c. 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017", come stabilito dall'art. 12 del Decreto correttivo.

Articolo 20

La norma stabilisce che l'Ente provveda **annualmente** ad **analizzare l'assetto complessivo** delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un **piano di riassetto** per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) **partecipazioni societarie in categorie non ammesse** ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) **società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti**;
- c) **partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali**;
- d) **partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro**. Sul punto il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;
- e) **partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5**. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) **contenimento dei costi di funzionamento**;
- g) **necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento**.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il **31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio** prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, **dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017**.

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto correttivo l'intero articolo 20 non si applica - nei primi 5 anni dalla loro costituzione - alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitari o degli enti di ricerca, nonché alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, per effetto dell'art. 17, c. 12-sexies, le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco; per tali società non si applica l'art. 20, comma 2, lett. a) ed e) di cui sopra, mentre l'art. 14, c. 5 (in tema di operazioni straordinarie in società in perdita da tre esercizi).

A seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo gli enti e le altre P.A. devono approvare una **relazione sull'attuazione** dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere (c. 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti

anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro.

Entro il 23 settembre 2017 (c. 9) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione.

Articolo 21

È disposto (in analogia con le previgenti norme della c.d. Legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, commi 550 e 551) che se le società partecipate dagli enti locali presentano un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti accantonano in un apposito fondo - nell'anno successivo - un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Con l'adozione di regime di contabilità economico-patrimoniale le P.A. adeguano il valore della partecipazione nel corso dell'esercizio successivo per un importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società ove il risultato negativo non sia ripianato subito. Per le società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (per coerenza si sarebbero dovuti richiamare i SIEG a rete locali) per risultato di esercizio si intende la differenza fra valori e costo della produzione.

L'importo è reso disponibile nel caso in cui sia ripianata la perdita ovvero di ripiano totale o parziale della perdita, l'importo del fondo è reso disponibile agli enti partecipanti proporzionalmente alla quota di partecipazione.

Il Decreto correttivo, introducendo il comma 3-bis, ha precisato che le PA locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalle società partecipate con le somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione UE in tema di aiuti di Stato.

In sede di prima applicazione ed in presenza della contabilità finanziaria (c. 2) sono previste specifiche percentuali di accantonamento per gli anni 2015, 2016, 2017 analoghe a quelle già contenute nella legge di stabilità 2014.

L'articolato riprende inoltre le previgenti misure di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti hanno conseguito un risultato economico negativo. La riduzione del compenso è quantificata nella misura del 30% di quanto percepito. Il conseguimento di un risultato economico negativo per 2 anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Tali previsioni non si applicano se il risultato economico negativo è coerente con un piano di risanamento approvato dall'ente.

Articolo 22

La norma prevede espressamente che le società a controllo pubblico, in materia di trasparenza amministrativa, devono applicare le disposizioni del **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**. Si considerino al riguardo le apposite Linee Guida Anac.

Articolo 23

La disposizione sancisce l'applicazione espressa delle disposizioni del decreto in commento anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

Articolo 24

L'articolo disciplina la procedura per la **ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016.**

Nello specifico, gli enti - tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo - per le partecipazioni che:

- non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, modificato come sopra indicato;
- non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico, modificato come sopra indicato;
- siano oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2, modificato come sopra indicato;

ne dispongono l'alienazione ovvero la loro razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione.

Entro il nuovo termine del **30 settembre 2017** fissato dal Decreto correttivo, dunque, ogni amministrazione pubblica adotta un provvedimento motivato con la quale effettua la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro **un anno** dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce **aggiornamento del piano operativo** di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine annuale, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. È importante evidenziare che il Decreto correttivo ha precisato che gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre sono comunque fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (cfr. art. 21).

In caso di estinzione di società unipersonale (c. 6) la stessa è messa in liquidazione.

Il comma 7 dispone che i succitati obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali per le quali prevalgono le norme del codice civile (art. 1, commi 613 della legge n. 190 del 2014) senza necessità di ulteriori disposizioni.

Inoltre nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014).

Resta fermo quanto stabilito dal comma 9, per il quale, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda.

Articolo 25

La disposizione affronta la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico.

È previsto che tali società, entro il termine fissato dal Decreto correttivo del **30 settembre 2017**, effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali **eccedenze**, il cui elenco, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale.

La Regione forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti agevolando processi di mobilità e trasmette, gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

La norma dispone che fino al **30 giugno 2018** le società a controllo pubblico non possono

procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto correttivo tale divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale, ai sensi del medesimo art. 25, c. 1, sono stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente alle Regioni; conseguentemente nelle more le società partecipate possono avviare e concludere procedure assunzionali, fermi restando i vincoli e le condizioni stabilite dalla vigente legislazione.

Invero, appare utile rilevare che la Relazione illustrativa di accompagnamento al Decreto correttivo specifica che l'art. 16 di tale norma "chiarisce, infine, un dubbio interpretativo circa l'applicazione del divieto di nuove assunzioni".

Pertanto, appare possibile sostenere che la norma in questione possa avere natura interpretativa, con ogni conseguenza sugli effetti derivanti da assunzioni a tempo indeterminato effettuate in violazione del precedente divieto.

L'articolo in questione non si applica alle società miste a prevalente capitale privato che gestiscono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti hanno prodotto un risultato positivo.

Articolo 26

La disposizione reca la disciplina transitoria incidendo su diversi aspetti, inclusi gli adeguamenti statutari alle norme del Testo Unico.

Le società a controllo pubblico già costituite sono quindi chiamate ad adeguare i propri **statuti** alle disposizioni del Testo Unico entro il nuovo termine del 31 luglio 2017, come indicato dal Decreto correttivo. Entro lo stesso termine del 31 luglio 2017 tutte le società a controllo pubblico sono tenute ad adeguarsi alle previsioni dell'art. 11, c. 8, del Testo Unico.

Resta invece fermo il termine per l'adeguamento degli statuti delle società miste già fissato al 31 dicembre 2017.

Inoltre, si prevede che l'articolo 4 del decreto non si applichi alle società che hanno fine esclusivo di gestione dei fondi europei per conto dello Stato, nonché le società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea (Decreto correttivo, art. 15). Sono salvaguardate (c. 7) le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti.

È previsto il mantenimento da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società quotate detenute al 30 dicembre 2015. Inoltre fino al 23 marzo 2018 (comma 4, come modificato dal Decreto correttivo), il Testo Unico non si applica alle società a partecipazione pubblica che hanno deliberato in tale periodo la quotazione di azioni proprie in mercati regolamentati, previa comunicazione alla Corte dei conti e fino al completamento della quotazione.

Il Testo Unico non trova applicazione, inoltre, per le società a partecipazione pubblica che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati sui mercati regolamentati, comunicati alla corte dei Conti entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti in tal senso emanati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Il Decreto correttivo, infine, introduce i commi 12-bis e 12-ter, stabilendo:

- l'esclusione dall'applicazione del Testo Unico per le società destinatarie dei provvedimenti adottati sulla base del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché per la Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016 (art. 26, comma 12-bis);

- per le società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie previste dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nonché per quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca, di fissare a 5 anni dopo la loro costituzione la data di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, ossia la loro analisi ed eventuale razionalizzazione.

Articolo 27

La disposizione contiene norme di coordinamento con la legislazione vigente e modifica le disposizioni del D.L. n.112/2008 e s.m.i., relativamente alle limitazioni in materia di personale e relativi oneri, nonché della legge n.147/2013, rispetto alla procedura di accantonamento e di liquidazione obbligatoria per disavanzo, limitandone la portata alle aziende speciali ed alle istituzioni. Come detto, per le società partecipate tale disciplina è contenuta nell'articolo 21 del decreto.

Il Decreto correttivo precisa che resta fermo quanto stabilito dall'art. 3-bis, c. 2-bis, D.L. n. 138/2011, in materia di subentro nella gestione dei SIEG.

Lo stesso Decreto coordina la definizione di società in controllo pubblico considerata dal D.Lgs. n. 33/2013, con quella recata dal Testo Unico, ed esclude dalla normativa in materia di trasparenza le società quotate nonché le società dalle stesse partecipate, salvo che queste non risultino, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Articolo 28

L'articolo 28 abroga alcune specifiche disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Alcune norme, come anticipato, sono confluite nel testo del provvedimento mentre altre non risultano più coerenti con la ratio attuale.

In merito a ciò è importante segnalare, tra le altre, l'abrogazione:

- di limiti e vincoli alla costituzione e gestione di società strumentali - ex articolo 13 del dl 226/2006 s.m.i., c.d. decreto Bersani - adesso regolate dall'articolo 4 del provvedimento;
- dei limiti numerici di composizione nonché limiti ai compensi, dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali, di cui alle legge n. 296/2006 s.m.i., (Finanziaria 2007), regolati dall'articolo 11 decreto;
- dei commi dell'articolo 18 del dl n. 112/20008 s.m.i. - fermo restando la norma sul principio di riduzione dei costi con le specifiche ivi contenute - inerenti il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi per le società partecipate, disciplinati ora dall'articolo 19 decreto;
- parziale dell'articolo 4 del dl n. 95/2012 s.m.i., c.d. spending review, relativamente ad alcuni periodi dei commi 4 e 5, in materia di limiti alla composizione dei CdA e compensi degli amministratori delle società. Resta in vigore la parte inerente il contenimento del costo complessivo dei consigli di amministrazione entro l'80% di quello complessivamente sostenuto nel 2013.

RELAZIONE TECNICA

Il presente lavoro è stato redatto con la collaborazione dei componenti del Tavolo Tecnico di cui alla D.G.R. 927/2017 e sulla scorta del diretto contributo sia degli Uffici regionali su cui ricadono – per materia – le competenze relative agli organismi partecipati sia degli esperti delle stesse società.

Il Tavolo Tecnico ha predisposto - per le società partecipate tutt'ora attive e funzionanti (Sviluppo Basilicata s.p.a., Sel s.p.a., , Acquedotto Lucano s.p.a., Consorzio Aereoporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.) un gruppo di schede tendenti a fornire in modo completo e immediato le principali informazioni di interesse finalizzate a illustrare il confronto e lo stato di avanzamento delle attività regionali in relazione al precedente Piano Operativo di razionalizzazione (D.G.R. n. 400/2015) nonché la ricorrenza dei presupposti normativi (Tusp) per il mantenimento delle partecipazioni della Regione Basilicata in dette compagini unitamente alle motivazioni a supporto delle valutazioni espletate.

Il medesimo metodo di lavoro è stato seguito anche per la società Acqua s.p.a. nella considerazione che l'iter per la sua dismissione si è appena avviato.

Per la sola società Lucandocks s.p.a., il cui iter di dismissione è avviato da tempo, è stata predisposta un'apposita scheda di ricostruzione storica e aggiornamento rispetto al Piano Operativo di razionalizzazione 2015 (D.G.R. n. 400/2015).

Non risulta più necessaria alcuna attività ricognitiva relativamente alla società Metapontum Agrobios s.r.l. della cui definita cancellazione dal Registro delle imprese è stato preso atto con D.G.R n. 211/2017.

Si rinvia pertanto ai dati e contenuti di merito dettagliati nelle allegate schede tecniche.

CONCLUSIONI

Il presente documento considera, alla luce dei risultati del lavoro del Tavolo Tecnico,

- ✓ partecipazioni societarie regionali da mantenere, senza ulteriori provvedimenti razionalizzazione:
 - Sviluppo Basilicata s.p.a. – scheda 1
 - Sel Società Energetica Lucana s.p.a. – scheda 2

- Acquedotto Lucano s.p.a. – scheda 4
- ✓ partecipazioni societarie regionali da mantenere, con interventi di razionalizzazione in corso:
 - Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. – scheda 6
- ✓ partecipazioni in liquidazione:
 - Acqua S.p.A. – scheda 3
 - Lucandock S.p.A. – scheda 5
- ✓ Partecipazioni già dismesse in esecuzione del Piano Operativo 2015
 - Metapontum Agrobios s.r.l.

Il Tavolo Tecnico evidenzia, come già ampiamente esposto nella scheda dedicata a Sel S.p.A., la necessità di applicazione dell'art. 4 comma 9 del Tusp ai fini dell'esclusione parziale della società medesima dall'applicazione del decreto. A tal fine è stato predisposto l'allegato schema di D.P.G.R. contenente la determinazione di esclusione consentita dal Tusp per le motivazioni in esso richiamate e coincidenti con i lavori di cui presente documento.

Ricognizione e
revisione
straordinaria delle
società partecipate
della Regione
Basilicata

settembre 30

2017

Sviluppo Basilicata S.p.A.

Scheda 1

Società: Sviluppo Basilicata S.p.A.

Scheda 1

Riferimenti

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 58, primo comma, lettera c) dello Statuto Regionale
- Art. 39 Legge Regionale n. 27 del 7 agosto 2009, rubricato "Acquisizione del capitale sociale della Società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1582 del 11 settembre 2009 avente ad oggetto "Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) – Cessione della società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. alla Regione Basilicata. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Politiche di Sviluppo – Autorizzazione all'acquisto delle quote azionarie di Sviluppo Italia Basilicata detenute dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.."
- Art. 36 della Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014 così intitolato "Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A." e in particolare il comma 1 che così recita:
- "Nel contesto del processo di riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione Basilicata e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti necessari per rafforzare il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. quale operatore finanziario qualificato e volano per lo sviluppo."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 633 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto "Atto di indirizzo alle società partecipate in house della Regione Basilicata in materia di spese del personale. Approvazione."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva;

- Deliberazione Giunta Regionale n. 957 del 21 luglio 2015 avente ad oggetto "Atto di indirizzo alle società partecipate dalla Regione Basilicata in materia di spese per acquisti di beni e servizi. Approvazione."
- Art. 30 della Legge Regionale n. 3 del 9 febbraio 2016 così intitolato "Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A." e in particolare il comma 1 che così recita:
 "Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 36 delle legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ed in particolare al fine di consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", così come modificato dal D. Lgs. n. 141/2010 e relative norme attuative, il capitale sociale di Sviluppo Basilicata S.p.A. è incrementato mediante l'immissione di nuove risorse finanziarie per euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 14 Programma 01."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 226 dell'8 marzo 2016 avente ad oggetto "Piano riposizionamento strategico di Sviluppo Basilicata - Approvazione."
- Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1083 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto "Approvazione nuovo schema di Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.. Delega alla sottoscrizione."
- Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. stipulato in data 22 dicembre 2016, contenente termini e modalità degli affidamenti diretti nonché i principi generali ed elementi essenziali delle singole convenzioni di affidamento
- Statuto sociale adottato dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (verbale a rogito del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232)
- Deliberazione Giunta Regionale n. 269 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto "D.Lgs. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di società a

partecipazione pubblica - Sviluppo Basilicata S.p.A.. Modifiche statutarie.
Presa d'atto.

Scheda 1.1

Quote

Quota di partecipazione regionale

100 %

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si. Lo statuto sociale prevede soltanto la presenza di soci pubblici.

Scheda 1.2

Organi

ORGANI SOCIALI:

Assemblea

Organo Amministrativo (Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico)

Amministratore Unico dal 2007

Collegio Sindacale (n. componenti)

Composto da n. 5 componenti (Presidente, 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti)

Revisione legale dei conti (revisore legale/società di revisione)

Società di revisione

Incarichi di vertice (Direttore Generale, Presidente e Vice Presidente)

Direttore Business

Dirigente amministrativo

Altri organi di controllo

Comitato di Indirizzo e di Controllo composto dai Direttori Generali dei Dipartimenti Regionali con funzioni di raccordo tra la Società e l'azionista Regione Basilicata disciplinato dal Direttiva sul Controllo Analogo e dallo Statuto sociale

Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 contenente "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Composto da n. 3 componenti, il Presidente e 2 membri.

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Sono intervenute modifiche statutarie al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 TUPS con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (Atto del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232) e presa d'atto con D.G.R. Basilicata 269/2017:

modifiche agli artt. 25, 26, 27, 29 (Organo amministrativo), 31, 32, 33 (Organi di controllo) e 38 (Disposizioni finali).

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si.

Scheda 1.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale

L'art. 3 Oggetto del vigente Statuto sociale recita:

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della regione Basilicata nell'ambito fissato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto della Regione Basilicata.

Per il conseguimento di tali finalità, la Società, nell'ambito della programmazione economica e territoriale della Regione, concorre all'attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Basilicata e, nel quadro della politica di programmazione, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli eventuali altri Enti pubblici partecipanti alla Società.

L'oggetto della Società è:

- lo svolgimento di attività finanziarie finalizzate a sostenere lo sviluppo delle iniziative economiche nella Regione;
- lo studio del processo di sviluppo della Basilicata e l'assistenza tecnica alla Regione ed alle altre amministrazioni pubbliche che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- la promozione ed il potenziamento di iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'economia della Regione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- la promozione, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative che interessino la realizzazione di obiettivi conformi ai documenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere le seguenti attività:

- progettare e gestire strumenti finanziari regionali per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale nel quadro delle indicazioni e finalità definite dall'ente Regione;
- reperire fondi da associazioni, fondazioni, enti pubblici per sostenere strategicamente ed economicamente progetti di sviluppo imprenditoriale e di nuova imprenditorialità nell'ambito delle indicazioni e finalità definite dalla Regione e comunque nei limiti e in conformità alle normativa vigente in materia.

- concedere ed erogare finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio utilizzando risorse di fondi pubblici;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di garanzia per il rilascio di garanzie a favore delle imprese;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti partecipativi e obbligazionari anche convertibili a favore di piccole e medie imprese costituite o costituenti nella forma di società di capitali;
- realizzare e/o gestire "incubatori di impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende;
- realizzare attività di promozione e animazione territoriale nel campo della creazione e dello sviluppo imprenditoriale;
- progettare e gestire, in collaborazione con la Regione e gli enti sub regionali preposti alla formazione professionale, interventi di formazione e orientamento finalizzati alla promozione e sviluppo d'impresa;
- fornire consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche locali che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- collaborare con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche interessate alla progettazione e all'attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale locale;
- supportare progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Enti locali, iniziative ed attività che interessano la realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- attuare programmi comunitari e nazionali di interesse regionale;
- svolgere ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

3. La Società, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese a rilevanza pubblica, public utility, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio. Può altresì, associarsi a Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di

garanzie reali, fideiussioni ed avalli a favore di terzi, l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel precedente comma.

5. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

6. In quanto strumento della Regione, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Basilicata e riceve dalla stessa l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Basilicata. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

8. Nell'esercizio delle proprie attività la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e assicura l'attuazione del principio di pari opportunità.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

Sono intervenute modifiche statutarie al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 TUPS con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (Atto del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232) e presa d'atto con D.G.R. Basilicata 269/2017:

- modifiche all'art. 3 (Oggetto sociale), con particolare riferimento alla percentuale di fatturato da realizzarsi nei confronti dell'azionista Regione Basilicata di cui all'art. 16 del TUSP

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si. Con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 4 del TUPS la Società è esonerata dall'applicazione dell'art. 4 per essere inclusa nell'allegato A di cui all'art. 26 del TUPS stesso.

Scheda 1.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 TUSP)

Ai sensi dell'art. 26 TUSP, secondo comma, le prescrizioni dell'art. 4 del TUSP non sono applicabili alle società elencate all'allegato A.

Il Gruppo Sviluppo Basilicata è inserito nell'elenco di cui all'allegato A, la Società è pertanto esclusa dall'applicabilità dell'art. 4 del TUSP.

Scheda 1.5

**Razionalizzazione
precedente**

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. Basilicata n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 evidenziava la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

L'azionista Regione Basilicata con D.G.R. n. 226 dell'8 marzo 2016 ha approvato il Piano riposizionamento strategico della Società che la vede protagonista in 3 Assi di intervento per il territorio regionale, confermando l'interesse strategico della Società nel ruolo di soggetto animatore e attuatore delle politiche di sviluppo del territorio.

Sviluppo Basilicata, nei suoi anni di ventennale attività, ha svolto una forte azione di diffusione di cultura di impresa nel territorio lucano attraverso molteplici strumenti che vanno dalla gestione di pacchetti finanziari agevolativi per imprese (Microcredito), alla gestione di fondi di ingegneria finanziaria (Fondi di garanzia e di Venture Capital), all'attuazione di progetti regionali e comunitari che hanno portato risultati più che soddisfacenti al territorio, crescendo nella capacità di intervento locale e delle professionalità al suo interno.

Percorso avviato nella rete di agenzie regionali di Invitalia e nel 2009 la Regione Basilicata ha deciso di acquisire il 100% del capitale sociale della Società. L'ente regionale ha ereditato una struttura con un elevato grado di "expertise" in tema di finanza agevolata e animazione del territorio, il quale consente alla Regione Basilicata di attuare le politiche di sviluppo attraverso un soggetto qualificato che condivide gli obiettivi e la mission con la capacità di essere proprio braccio operativo e al contempo un unico punto di riferimento interlocutore di imprenditori, professionisti, associazioni di categoria, datoriali e tutti i soggetti coinvolti nel processo di sviluppo e crescita imprenditoriale ed economica del territorio.

Nella pur breve vita di Società in house Sviluppo Basilicata ha erogato circa 82 milioni di euro finanziando le circa 2.000 imprese ammesse alle agevolazioni, istruendone circa 3.500; ha concesso circa 25 milioni di euro di garanzie prestate utilizzando le risorse di Fondi di Garanzia (FESR e Circolante); ha acquisito 9 partecipazioni in promettenti start-up innovative operanti in Basilicata con le risorse del Fondo Regionale di Venture Capital per un valore complessivo di circa 2,7 milioni di euro; ha gestito numerosi progetti comunitari che hanno rafforzato il tessuto imprenditoriale locale.

I ruoli di soggetto attuatore della finanza agevolata e di soggetto animatore e promotore di strumenti di politiche di sviluppo territoriale ormai qualificano Sviluppo Basilicata S.p.A. che si vede coinvolta come interlocutore nei maggiori tavoli e attività a livello locale e nazionale (partecipazione all'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali "ANFIR") nelle politiche di sviluppo locale.

Tali ruoli, ribaditi nel Piano strategico 2016, riconducono le attività della Società in 2 "ASSI" di intervento mentre in via prospettica il Piano delinea un 3° ASSE strategico

che definisce un ulteriore ruolo di Sviluppo Basilicata quale Intermediario finanziario ex art. 106 TUB.

L' "ASSE I" che identifica la società come "soggetto attuatore" delle politiche regionali in tema di sostegno alle attività economiche e imprenditoriali si sostanzia nelle attività di gestione di avvisi pubblici di finanza agevolata regionale e comunitaria. Tale "ASSE" vede, sostanzialmente, la prosecuzione delle attività del *core business* della Società dovendo operare, in via prospettica, con tutti i Dipartimenti regionali nella gestione delle attività di istruttoria/gestione/monitoraggio degli avvisi pubblici a valere su risorse regionali e/o comunitarie.

L' "ASSE II", ritenuto indispensabile per favorire maggiormente lo sviluppo del territorio regionale, vede Sviluppo Basilicata svolgere, per conto della Regione Basilicata, un ruolo importante di promozione/divulgazione/sostegno a vantaggio delle imprese lucane e di quei soggetti che intendono avviare nel nostro territorio attività produttive anche attraverso progetti innovativi. In questo ambito Sviluppo Basilicata può e dovrà svolgere un ruolo più attivo soprattutto nella crescita della conoscenza degli strumenti finanziari e agevolativi messi a disposizione delle imprese e avviare poi percorsi di assistenza per mettere a frutto gli investimenti realizzati.

Sempre nell'ASSE II, in linea con le politiche comunitarie, Sviluppo Basilicata potrà svolgere un importante ruolo a sostegno dell'internazionalizzazione. Le esperienze anche recentemente maturate nello specifico confermano che è necessario colmare rapidamente un gap di conoscenza dei mercati e di approccio agli stessi da parte delle nostre imprese, con strumenti che abbiano il tratto distintivo della continuità e che quindi non soffrano di azioni intermittenziali ed episodiche, come avvenuto per il passato. Anche in questo ambito, Sviluppo Basilicata, grazie alle esperienze maturate su specifici progetti messi in campo negli anni precedenti, dispone di una valida expertise da poter mettere a disposizione.

Rientra nell'ASSE II la gestione degli Incubatori d'impresa. Nell'ambito di tale attività è in corso un progetto sperimentale che si pone l'obiettivo di implementare un nuovo modello di operatività dell'Incubatore di Matera in sinergia con l'Università di Basilicata e la RTI aggiudicataria del progetto T3 Innovation volta alla costruzione di un sistema di supporto all'innovazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale regionale.

L' ASSE III vede in via prospettica la Società quale Intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Il processo di candidatura per l'iscrizione della Società nell'Elenco 106 TUB è in corso, per completarlo sono necessari copiosi e articolati atti prescritti dalla normativa di riferimento che sono tuttora in corso di valutazione.

L'iscrizione nell'Albo consentirebbe alla Società, in aggiunta alle attività sopra descritte, di mettere in campo con il proprio capitale sociale ulteriori e diversi strumenti finanziari a supporto delle PMI utilizzando capitale proprio. Tale nuovo *status* che rafforzerebbe il ruolo di "soggetto finanziario" richiederà un processo di riorganizzazione e capitalizzazione adeguato.

Si può affermare che il ruolo di Sviluppo Basilicata come interprete degli Assi I e II è consolidato da un punto di vista operativo e permane l'efficacia dell'affidamento in house in considerazione:

- del maggiore potere di controllo e di ingerenza in ordine ai servizi resi (ulteriori rispetto a quelli previsti in un contratto di prestazione di servizi)
- della qualità dei servizi, esperienza e versatilità fondamentali per interpretare e soddisfare le esigenze del territorio e gestire i diversi e molteplici strumenti e/o azioni messi in campo a tal fine dalla Regione.
- dei costi del servizio non superiori ai costi di una gestione interna della PA (che tiene conto del contenimento dei costi indiretti della Società, del risparmio conseguito dalla Regione per il mancato espletamento della procedura di selezione) che si traduce in una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi all'utenza, nel caso di specie alle imprese
- del fatto che Sviluppo Basilicata è ormai un importante interlocutore degli operatori economici del territorio, in grado, tra l'altro, di incrociare le esigenze delle imprese con i vari strumenti messi a disposizione dalla Regione Basilicata.

Scheda 1.7

Interventi

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Non sono previsti interventi di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUPS in quanto la Società:

- ✓ è esonerata dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 del TUPS per essere inclusa nell'Allegato A di cui all'art. 26 dello stesso TUPS;
- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 5 del TUPS;
- ✓ non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS in quanto:
 - ✓ è esonerata dalle disposizioni dell'art. 4;
 - ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
 - ✓ nel triennio 2013-2015 ha conseguito e a tutt'oggi consegue un fatturato superiore a un milione di euro;
 - ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
 - ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

Scheda 1.10

Partecipazioni indirette

Sviluppo Basilicata S.p.A. gestisce il Fondo Regionale di Venture Capital (di seguito anche "Fondo") giusta D.G.R. Basilicata 1626/2011 e ss.mm., affidato dall'azionista Regione Basilicata nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività economiche e imprenditoriali operanti nel territorio regionale.

Il Fondo, con una dotazione finanziaria di euro 8 milioni, è stato costituito allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di Piccole e Medie Imprese (PMI) locali con specifiche forme di investimento finanziario (partecipazione al capitale di rischio e prestiti partecipativi) dirette a sostenere le prime fasi di sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale (Early Stage) e programmi di sviluppo organizzativo, tecnologico, produttivo e commerciale (Expansion), attraverso l'investimento diretto del Fondo e il co-investimento, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, Business Angel, investitori privati, soci della stessa impresa).

Nell'ambito della gestione del Fondo Sviluppo Basilicata ha acquisito nell'anno 2016, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, investitori privati, soci della stessa impresa), 9 (nove) partecipazioni sociali in piccole e medie imprese (PMI) operanti in Basilicata (start up innovative), di cui 5 acquisite prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica (di seguito "Decreto").

A data corrente è in corso la fase del monitoraggio delle partecipazioni in portafoglio, si è conclusa il 31/12/2016 la fase della formalizzazione delle operazioni.

Le partecipazioni sono state acquisite da Sviluppo Basilicata in proprio (risulta tale per effetto dell'iscrizione nel libro soci della società beneficiaria) e per conto della Regione Basilicata, titolare delle risorse del Fondo.

Le PMI beneficiarie del Fondo sono imprese private in cui la partecipazione sociale pubblica ha la specifica finalità di finanziare l'avvio di iniziative imprenditoriale (early stage) e programmi di sviluppo (expansion) e non ha finalità di stabile investimento; la partecipazione è, per sua natura, temporalmente limitata oltre che di minoranza.

Per espressa disposizione regolamentare, di derivazione anche comunitaria, tali partecipazioni sono temporanee dovendo essere smobilizzate entro sette anni dalla data della loro assunzione e minoritarie, potendo rappresentare complessivamente massimo il 49% del capitale sociale della società beneficiaria, percentuale comprensiva della quota di partecipazione del/i coinvestitore/i.

Sviluppo Basilicata investe nelle PMI beneficiarie sempre con l'intervento di coinvestitori privati (altri fondi, generalisti o specializzati, business angel, investitori privati, soci della stessa impresa) sulla base di accordi di investimento conclusi caso per caso. I Coinvestitori svolgono un ruolo importante nella valutazione della redditività dell'impresa e del suo progetto di investimento al fine di orientare ciascuna operazioni al profitto, a cui il Fondo deve tendere.

Il Fondo e il/i Coinvestitore/i investono nella PMI beneficiaria per sostenere la strategia di sviluppo della società e conseguire un remunerativo rientro a medio termine dei capitali investiti per effetto della dismissione delle partecipazioni.

A tal fine gli attori coinvolti nell'operazione Sviluppo Basilicata, il/i Coinvestitore/i, i soci fondatori della società beneficiaria e la stessa società beneficiaria definiscono e disciplinano, con la stipula di accordi parasociali, l'investimento, le modalità di realizzazione dello stesso e il disinvestimento. In un'ottica di sviluppo e valorizzazione della società beneficiaria, con le intese parasociali le parti disciplinano i loro rapporti mediante regole di *governance* condivise (amministrazione e gestione della società beneficiaria) volte ad assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo di gestione della società e regole *di exit dalla società beneficiaria* con una puntuale regolamentazione di diritti e obblighi in materia di trasferimenti delle rispettive partecipazioni nel capitale sociale. Per ciascun operazione è prevista una strategia di uscita dalla compagine sociale da parte del Fondo e del/i coinvestitore/i.

Sono dunque "operazioni di finanza" compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, espletate con risorse finanziarie a tal fine destinate dall'ente Regione, alla stregua di altri strumenti finanziari.

Tuttavia, la presenza di Sviluppo Basilicata S.p.A., quale società in house della Regione Basilicata, nella compagine sociale delle **PMI beneficiarie** del **Fondo** fa assumere alle medesime società la qualità di **società a partecipazione pubblica indiretta** ai sensi del TUSP (art. 2 lett. g. e n.).

E' evidente che la natura e la finalità delle PMI partecipate risultano decisamente estranee alla ratio del TUPS ispirato a principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica peculiari del sistema pubblico.

Le PMI partecipate, viceversa, **operano sul mercato e hanno il loro oggetto sociale legato al proprio business non svolgendo attività riconducibile al mondo pubblico.**

E' manifesta l'incongruenza tra tenore letterale e ratio delle disposizioni del TUPS.

Da un canto, il dato letterale delle disposizioni del TUPS qualifica le operazioni di Venture Capital effettuate dall'in house Sviluppo Basilicata partecipazioni pubbliche indirette (art. 2 lett. g. e n.) e ne legittima il mantenimento per effetto dell'esclusione dall'ambito di applicazione delle prescrizioni dell'art. 4 del Gruppo Sviluppo Basilicata (inteso in un'accezione non codicistica) di cui all'Allegato A ex art. 26 dello stesso TUSP, **dall'altro canto**, viceversa, non risultano di fatto applicabili le norme in ordine alla razionalizzazione periodica e revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette) di cui agli artt. 20 e 24 del TUPS che recano prescrizioni e principi applicabili al mondo pubblico e non confacenti alla natura delle Partecipazioni PMI, le quali operando sul mercato ed essendo prevalentemente start up innovative ben potrebbero non soddisfare i requisiti ivi previsti per evitarne l'alienazione. L'alienazione delle Partecipazioni PMI, come sopra meglio detto, soggiace a finalità e regole di natura privatistica. Il Fondo e il/i Coinvestitore/i investono nella PMI beneficiaria per sostenerne lo sviluppo e al contempo conseguire un remunerativo rientro a medio termine dei capitali investiti per effetto della dismissione delle partecipazioni secondo i termini indicati negli accordi parasociali stipulati tra le Parti dell'operazione.

Ricognizione e
revisione
straordinaria delle
società partecipate
della Regione
Basilicata

settembre 30

2017

Società Energetica Lucana S.p.A.

Scheda 2

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge Regionale 31 luglio 2006 n. 13 "*Costituzione della Società Energetica Lucana*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2008 n. 710 avente ad oggetto "*Costituzione della Società Energetica Lucana S.p.A.*";
- Articolo 30 Legge Regionale 6 agosto 2008 n. 20;
- Deliberazione della Giunta Regionale 05 agosto 2009 n. 1442 avente ad oggetto "*Società Energetica Lucana S.p.A. – Modifica Statuto sociale*";
- Articolo 9 Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31;
- Articolo 26, comma 3, Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7;
- Articolo 32 Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 27;
- Articolo 55 Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 42;
- Articolo 9 e Appendice B della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1;
- Deliberazione Giunta Regionale n.243 del 27 febbraio 2014 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di "Accordo Quadro" tra Regione Basilicata e Società Energetica Lucana s.p.a.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 633 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto "Atto di indirizzo alle società partecipate in house della Regione Basilicata in materia di spese del personale. Approvazione."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 957 del 21 luglio 2015 avente ad oggetto "Atto di indirizzo alle società partecipate dalla Regione Basilicata in materia di spese per acquisti di beni e servizi. Approvazione."
- Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;

- Statuto sociale adottato dall'Assemblea Straordinaria del 29 dicembre 2016 (verbale al rogito dell'Avv. Vito Pace, notaio in Avigliano, rep. n. 16077, racc. n.9210).
- Deliberazione Giunta Regionale n. 270 del 04 aprile 2017 avente ad oggetto "D.Lgs N. 175 del 19/08/2016" Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" - Società Energetica Lucana S.P.A. Modifiche statutarie - Presa d'atto".
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1367 del 30.11.2016 avente ad oggetto: "Accordo quadro tra Regione Basilicata e Società Energetica Lucana S.p.A. - Modifica art. 7 comma 1 lettera b).

Scheda 2.1

Quote

Quota di partecipazione regionale

100%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Scheda 2.2

Organi

Organi sociali:

Assemblea dei Soci

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

Collegio Sindacale

Revisore Legale dei Conti

Incarichi di vertice:

Direttore Generale o Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo

Altri organi

Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Lo Statuto della Società Energetica Lucana S.p.A., come modificato in data 29/12/2016 e in attuazione delle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 175/2016, consta di n. 44 articoli. Le modifiche introdotte riguardano i seguenti articoli:

- art.3 rubricato "Oggetto";
- art. 5 rubricato "Domicilio";
- art. 11 rubricato "Trasferimento di azioni e clausola di mero gradimento";
- art. 14 rubricato "Controllo analogo";
- art. 15 rubricato "Competenze dell'Assemblea ordinaria";
- art. 30 rubricato "Direttore generale, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo";
- art. 31 rubricato "Competenze e poteri dell'organo amministrativo";
- art. 33 rubricato "Nomina e composizione dell'organo amministrativo";
- art. 34 rubricato "Organo amministrativo";
- art. 36 rubricato "Organi delegati";

- art. 37 rubricato "Delibere del Consiglio di Amministrazione";
- art. 39 rubricato "Remunerazione dell'Organo amministrativo";
- art. 40 rubricato "Collegio sindacale e revisione legale dei conti";
- art. 44 rubricato "Norma di chiusura";

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Le modifiche sopra elencate sono state introdotte al fine di adeguare lo statuto societario alla normativa TUSP.

Scheda 2.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale (art. 3 Statuto Societario).

La Società ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la definizione e l'attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete, strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti.

Negli ambiti suddetti la Società potrà svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge e comunque nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di:

- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici per ottenere la loro riduzione, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito ai soggetti che intendano sviluppare progetti di interesse energetico, come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali;
- operare in veste di società di servizi energetici integrati, nel rispetto degli indirizzi normativi nazionali e comunitari, nonché di quelli definiti secondo le priorità individuate dai soci, esclusivamente in favore di soggetti pubblici;
- operare come centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente;
- promuovere e realizzare l'aggregazione in tutte le forme di legge consentite di soggetti pubblici interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche;
- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'energia ed all'ambiente, anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo dei programmi medesimi;
- eseguire e/o finanziare interventi di risparmio energetico esclusivamente in favore di soggetti pubblici.

La Società potrà effettuare, nelle forme consentite, produzione di energia, nell'ambito di specifici progetti di particolare rilievo tecnico-ambientale, la cui finalità precipua sia il soddisfacimento dei bisogni energetici dell'Ente Regione Basilicata, dei suoi Enti e società strumentali e/o controllate, di Enti e società pubbliche, ovvero la valorizzazione energetica di beni immobili pubblici; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Essa può, inoltre, compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa la partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o complementari; il rilascio di garanzie e la stipula di convenzioni con i produttori, distributori o grossisti, operanti nel settore di competenza; la concessione di fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi e di istituti di credito; il tutto nel

rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con esse convenzioni.

La Società, anche con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati, può inoltre dedicarsi:

- alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere consortile o associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e privati, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e logistiche di qualsiasi genere per le finalità di cui sopra, compreso l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili, promuovendo l'innovazione tecnologica;

- all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei mercati energetici nazionali, comunitari ed extracomunitari con elaborazioni di piani e programmi nei settori dell'ambiente e dell'energia.

La Società può, infine, svolgere le seguenti attività:

- elaborare monitoraggi energetici e curare l'aggregazione dei consumi regionali limitatamente a soggetti pubblici;

- assicurare servizi di informazione ed assistenza agli utenti pubblici in materia di consumi energetici;

- curare, su delega degli enti pubblici soci, l'attuazione ed il monitoraggio degli accordi stipulati nel settore energetico.

Nel rispetto della normativa in materia di Società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

A seguito del d. Lgs. n. 175/2016 sono intervenute le seguenti modifiche statutarie di cui ha preso atto la Giunta Regionale con Delibera n. 270 del 04 Aprile 2017.

La Società, infatti, ha deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 29/12/2016 le seguenti modifiche all'oggetto sociale (art. 3 dello Statuto):

- previsione che, trattandosi di società in house, le attività che la società intende svolgere devono essere strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti e che comunque le stesse debbano essere esercitate nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica;

- inserimento della previsione richiesta dal comma 3 dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci, mentre la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Scheda 2.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

La Società Energetica Lucana S.p.A è stata istituita con Legge Regionale n. 13/2006 per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata nell'ambito delle politiche regionali in materia di energia in linea con quanto disposto dal comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.175/2016.

In particolare, la Società è stata costituita sotto forma di società di capitali a partecipazione interamente pubblica e attualmente è partecipata al 100% dalla Regione stessa, al fine di favorire la definizione e l'attuazione concreta di azioni tendenti ad ottimizzare la gestione della domanda e dell'offerta di energia, il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse energetiche locali (convenzionali e rinnovabili), operando anche nei mercati dell'energia elettrica e del gas, perseguendo in tal modo l'interesse pubblico connesso ai consumi e alla spesa energetica dei soggetti pubblici regionali.

Le attività della Società sono dettagliate dall'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i., oltrechè dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) e sono riconducibili anche ad alcune di quelle previste dal suddetto articolo 4. Precisamente, la Società provvede, anche se in via non esclusiva, all'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente partecipante (art.4 comma 2 lett. d)) e presta servizi di committenza ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (art. 4 comma 2 lett. e)). Inoltre la Società svolge prevalentemente attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconducibili all'art. 4 comma 7, del D.Lgs.175/2016.

Infatti, l'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 stabilisce che la Regione Basilicata, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, promuove interventi per la riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:

- l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;
- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e delle aree fruibili a fini di produzione di energia di proprietà della Regione, dei

suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali;

- la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii.);
- la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili con l'intento di destinare alla vendita parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa, concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei costi a carico degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi.

Detti interventi sono affidati alla Società Energetica Regionale S.p.A., la quale:

- cura l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) della L.R. 1 luglio 2008 n. 12, limitatamente al campo dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;
- provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti, osservando, per ciò che riguarda gli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere, i criteri di evidenza pubblica previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;
- funge da centrale di committenza per l'acquisto di energia da parte della Regione Basilicata e degli enti precedentemente menzionati ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i.

Inoltre, il comma 3 del precitato art. 9 stabilisce che sulle superfici esterne degli edifici inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree fruibili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà degli enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati, è costituito - senza oneri e senza limiti di tempo - il diritto di superficie per la

realizzazione degli impianti di cui al comma 1 della succitata norma, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, in favore della Società Energetica Lucana S.p.A.

La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana S.p.A. all'ente proprietario, secondo le modalità ad hoc indicate dall'art. 1350 del Codice Civile, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 2643 c.c.

La Società Energetica Lucana S.p.A. utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui all'art. 9, comma 1, L.R. n. 31/2008, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito negli atti di gara.

La Società, quindi, come previsto anche dal PIEAR, svolge i seguenti servizi/funzioni:

- a. pianificazione strategica e sostenibilità energetica;
- b. trading del gas;
- c. committenza pubblica in campo energetico;
- d. supporto/assistenza agli enti locali;
- e. monitoraggio del sistema energetico, informazione ai consumatori ecc;
- f. promozione, partecipazione a progetti di intervento di innovazione nel campo della sperimentazione e produzione energetica.

La Società Energetica Lucana opera, infine, quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i, per i fini di cui al comma 1 della norma.

Nell'ambito delle suddette attività, la Società, essendo un organismo strumentale della Regione Basilicata, è soggetta a controlli analoghi a quelli che la Regione esercita sui propri Uffici.

La società applica la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si attiene al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione/contrasto dei fenomeni corruttivi.

È, altresì, destinataria passiva delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

ESCLUSIONE PARZIALE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Come si evince dalle attività sopra indicate, la Società Energetica Lucana S.p.A. non svolge esclusivamente le attività di cui all'art. 4 commi 1-2-4 e 7 del D. Lgs. n. 175/2016 ma, soprattutto con riferimento alle attività assegnategli con DGR 913/2008, ha un ruolo fondamentale nel perseguimento dei fini istituzionali connessi alla valorizzazione del gas naturale estratto sul territorio Regionale. Infatti, con tale DGR la SEL è stata individuata quale "l'operatore al quale verrà consegnato il gas naturale proveniente dalla Concessione Gorgoglione secondo le modalità contenute nella clausola A.3 dell'Accordo Quadro" sottoscritto tra la regione Basilicata e i Contitolari Total Italia SpA, Shell Italia E&P SpA ed Esso Italia Srl, in data 22 settembre 2006.

Inoltre, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. n. 31/2008, promuove la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (la riqualificazione e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, la realizzazione di cogeneratori alimentati da fonti fossili e non, ecc.).

Esaminato l'art. 4 comma 9 del Tusp che così recita: (omissis)..., *"I Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della regione...(omissis) motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici alla stessa connessi e al tipo di attività svolta riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti"*.

Pertanto, al fine di garantire la prosecuzione di tali attività con il giusto grado di specializzazione che la Società ha acquisito negli anni, risulta necessario intervenire con l'esclusione parziale dell'applicazione dell'art. 4 D.Lgs.175/2016 da effettuarsi con D.P.G.R. ai sensi del menzionato comma 9 dell'art. 4 stesso, in considerazione del fatto che la società - stante anche la misura totalitaria della partecipazione regionale e la elevata e crescente qualificazione dell'organismo - svolge una peculiare e infungibile attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata. Sostiene ulteriormente quanto innanzi la considerazione per cui detta società non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale che possano - senza soluzioni di continuità - assorbire le funzioni attualmente svolte da Sel s.p.a ovvero sostituirsi ad essa nella missione societaria.

Scheda 2.5

**Razionalizzazione
precedente**

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 verificava la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

La SEL ha dato piena attuazione alle previsioni del Piano di razionalizzazione 2015 ex DGR n. 400/2015.

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Alla luce di quanto esposto nelle schede 2.4 e 2.5, è evidente che la Società svolge attività direttamente connesse ai fini istituzionali della Regione Basilicata e che il grado di specializzazione da essa acquisito la rende l'unico soggetto in grado di operare nell'ambito delle politiche energetiche regionali, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, oltre a svolgere alcune delle attività di cui ai commi 2 (lett. d-e) e 7 dell'art. 4 del D. Lgs. n.175/2016, in considerazione di quanto già stabilito da leggi regionali con riguardo alla mission e alle attività della Sel Spa, come sopraindicate, risulta opportuno e necessario disporre con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'esclusione parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 stesso, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse alla valorizzazione del gas naturale estratto sul territorio Regionale e alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Non sono inoltre necessari interventi di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUPS in quanto la Società:

- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 5 del TUPS;
- ✓ non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS in quanto:
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2013-2015 ha conseguito e a tutt'oggi consegue un fatturato superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

Ricognizione e
revisione
straordinaria delle
società partecipate
della Regione
Basilicata

settembre 30

2017

Acqua S.p.A.

Scheda 3

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge Regionale 3 giugno 2002 n. 21 "*Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico*";
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 02 agosto 2002 n. 511 avente ad oggetto "*Statuto della Società Acqua S.p.A. – Approvazione*";
- Statuto sociale;
- D.G.R. n. 268 del 04 Aprile 2017 avente il seguente oggetto "TUSP- Modifiche statutarie – presa d'atto- Acqua S.p.A".
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Statuto sociale.

Scheda 3.1

Quote

Quota di partecipazione regionale

99,82%, rimanenza ALSIA

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Scheda 3.2

Organi

Organi sociali:

Assemblea

Consiglio di Amministrazione- Amministratore Unico

Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

Incarichi di vertice:

Direttore Amministrativo

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Lo Statuto della Società Acqua S.p.A., come modificato in attuazione delle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 175/2016, consta di n. 45 articoli e che le modifiche introdotte riguardano nello specifico i seguenti articoli:

in materia di Governance della società (artt. 30,31,33,34,35 e 38 dello Statuto) nel senso di:

- prevedere che la società sia amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri; il tutto in ossequio alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, in base alla quale il sistema di amministrazione preferenziale è costituito da quello di tipo monocratico, affidato all'Amministratore Unico, e solo in presenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa da un Organo di tipo collegiale, secondo la composizione numerica i cui sopra, nel rispetto, comunque del principio di equilibrio di genere;
- prevedere espressamente che la carica di Vice Presidente sia eventualmente attribuita esclusivamente quale modalità in individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- prevedere che il Consiglio di Amministrazione attribuisca deleghe di gestione ad un solo Amministratore e possa, altresì attribuire, previa delibera dell'assemblea dei soci, deleghe al Presidente; il tutto comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica;

- statuire espressamente che è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ovvero qualsivoglia ulteriore forma di remunerazione in favore dell'Organo Amministrativo, né compensi aggiuntivi per gli amministratori muniti di deleghe per il compimento di singoli atti, in ossequio agli indirizzi sussumibili dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica;
- prevedere, inoltre, che l'organo amministrativo attui la normativa in materia di Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001, di trasparenza e anticorruzione nei limiti delle vigenti norme.

In materia di organi di controllo (art. 39 dello Statuto) nel senso di :

- prevedere che, in conformità a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 del D. Lgs. n. 175/2016 secondo cui la revisione legale dei conti non possa essere affidata al Collegio Sindacale, la stessa sia demandata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;
- precisare espressamente che l'assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, in ossequio alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica e nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
- prevedere, analogamente a quanto contemplato in materia di Organo Amministrativo, il divieto di corrispondere ai suddetti Organi gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, in ossequio alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica;
- prevedendo, da ultimo, (art. 45 dello Statuto) l'espresso divieto, nella norma di chiusura, di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Le modifiche sopra elencate sono state introdotte al fine di adeguare lo statuto societario alla normativa TUSP.

Scheda 3.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale

L'articolo 2 della Legge Regionale n. 21/2002, rubricato "*Soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario*", stabilisce che la Regione Basilicata promuove la costituzione di una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata Acqua S.p.A. – Società per azioni per l'approvvigionamento idrico.

L'articolo 3, comma 1, della succitata Legge Regionale individua l'oggetto sociale della società, consistente in:

- gestione unitaria della captazione delle acque sia superficiali sia sotterranee, del loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché del loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e della loro utilizzazione a fini energetici;
- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, di cui al succitato art. 2, comma 3, L.R. n. 21/2002;
- studi, analisi e altre attività dirette a supportare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico, secondo le finalità di cui al già citato art. 1, ivi comprese la redazione di piani, programmi e studi territoriali e/o di sistema, la valutazione tecnico-economica e la messa a punto di iniziative di finanza di progetto e similari per la realizzazione dei programmi di intervento e/o di singoli investimenti;
- monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica;
- riscossione della tariffa per il servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso presso i soggetti utilizzatori, così come stabilito nell'ambito degli accordi di programma di cui al precedente art. 1 commi 2 e 4;
- espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dallo Stato, dalle Regioni dagli Enti locali in piena coerenza con le attività e con le finalità di cui al suddetto art. 1, comma 1.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

A seguito del d. Lgs. n. 175/2016 sono intervenute le seguenti modifiche statutarie di cui ha preso atto la Giunta Regionale con Delibera n. 268 del 04 Aprile 2017.

In materia di oggetto sociale (art. 3 dello Statuto) nel senso in particolare di:

- prevedere, innanzitutto, che tutte le attività debbono essere svolte dalla società nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica;
- espungere i riferimenti che presentano un maggiore grado di genericità o di estraneità rispetto alle definizioni di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016;
- inserire la previsione richiesta dal comma 3 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, secondo il quale, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci, mentre la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Scheda 3.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

Nell'anno 2016 si è concluso il progetto di "Conturizzazione utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita", la cui realizzazione è stata affidata a questa Società dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1921 del 19/09/2005, cui è seguita la Convenzione tra la Regione Basilicata e Acqua SpA del 17/10/2005.

Il progetto puntava a perseguire la razionalità e l'economicità nella gestione delle risorse idriche, mediante l'individuazione delle cause di disservizio dei sistemi idrici, l'indicazione degli interventi necessari per migliorarne l'affidabilità complessiva e la definizione di norme di gestione del sistema stesso, rispettose dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le disposizioni legislative (legge 36/94, legge 152/06 e s.m.i.).

Le attività annesse sono quelle riportate nella scheda 3.3, relative all'oggetto sociale della società.

ESCLUSIONE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

NESSUNA

Scheda 3.5

Razionalizzazione precedente

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel 2015 esplicava le seguenti considerazioni.

La gestione del servizio idrico primario, per l'uso plurimo (civile, industriale e agricolo) ed interregionale della risorsa, è assicurata dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), istituito con D.Lgs. n.281 del 18.03.1947.

L'Ente, con personalità giuridica di diritto pubblico e a servizio di un territorio di oltre tre milioni di ettari, pari a circa il 10% di quello nazionale, è commissariato.

Gli schemi idrici interregionali, per l'uso plurimo della risorsa, gestiti dall'Ente sono sei.

L'EIPLI è disciplinato dall'art. 21, commi 10 e 11 della legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 29-bis della legge n. 14/2012 e dall'art. 1, comma 72 della legge n. 228/2012 che così recita:

comma 10 *"Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della Provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.*

comma 11 *"Le funzioni del soppresso Ente, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, il 30 settembre 2012, al soggetto individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi".*

Per effetto delle modifiche normative di cui alle precitate leggi n. 14/2012 e 228/2012, è stata progressivamente spostata la scadenza della fase liquidatoria, determinandosi di conseguenza un'anomalia nella gestione del sistema delle opere di captazione, accumulo ed adduzione della risorsa idrica di un vasto territorio interregionale comprendente Basilicata, Puglia e Irpinia, che ad oggi fa capo ad un soggetto commissariato.

Il Piano pertanto individuava come necessaria ed improcrastinabile l'individuazione, da parte delle Regioni interessate, del nuovo soggetto gestore della risorsa idrica primaria, in attuazione di quanto previsto dell'art. 21, comma 11, della legge n. 214/2001.

Atteso che la Legge Regionale n. 21/2002, in tema di funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico, all'art. 2 aveva istituito la società Acqua S.p.A. quale "*soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario*", deputato, ai sensi del comma 5 della norma da ultimo citata, all'utilizzo delle risorse e dei beni provenienti dalle procedure di soppressione dell'EIPLI. Pertanto il Piano Operativo individuava nella società Acqua S.p.A il soggetto idoneo, all'esito della gestione commissariale dell'Ente, a subentrare nella gestione della risorsa idrica interregionale.

Sulla base di tale considerazione, il Piano Operativo annoverava, tra le *misure speciali* da attuare in materia di razionalizzazione e contenimento dei costi di governance e funzionamento delle società partecipate, il rilancio di Acqua S.p.A. nell'ottica dell'acquisizione del nuovo ruolo all'atto della cessazione della gestione commissariale dell'EIPLI.

Il Piano Operativo infine, pur ritenendo sussistenti - allo stato - i presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria in Acqua S.p.A. soprattutto in considerazione delle prospettive di rilancio della Società, rappresentava l'opportunità di una revisione nel tempo dell'analisi in ordine alla persistenza dei suddetti presupposti all'esito del processo *in itinere* di riorganizzazione della gestione della risorsa idrica.

Scheda 3.6

Mantenimento società

**MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE**

Si rinvia alla scheda 3.7

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Art. 10 Legge Regionale n. 18 del 30 Giugno 2017

La Giunta regionale è stata autorizzata ad approvare gli atti necessari per la messa in liquidazione della società "Acqua S.p.A. — Società per azioni per l'approvvigionamento idrico" di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 recante "Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico".

Con D.G.R. n. 820 del 31 Luglio 2017 la Giunta Regionale ha deliberato di dare seguito alla Legge sopra richiamata e di procedere quindi alla messa in liquidazione della società Acqua S.p.A.

Successivamente in data 04 Agosto 2017 l'Assemblea Straordinaria della Società Acqua S.p.A. ha deliberato la nomina del Commissario Liquidatore.

MOTIVAZIONI

L'art. 21 comma 11 della Legge n. 214/2001 stabiliva, in seguito alla soppressione e messa in liquidazione dell'Eipli, Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (istituito dal D.Lgs. 281/1947) che le Regioni interessate dovessero individuare il soggetto cui affidarne le relative funzioni.

Atteso che la L.R. n. 21/2002 in tema di funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico, all'art. 2, istituiva la società Acqua s.p.a. come "soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario", detta società si poneva come il soggetto idoneo, all'esito della gestione commissariale dell'Eipli, a subentrare nella gestione della risorsa idrica interregionale.

In particolare, quindi, la Società avrebbe dovuto utilizzare le risorse ed i beni regionali per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale nonché quelli provenienti dalle procedure di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia.

Infatti, sulla base di apposita convenzione, Acqua S.p.A. avrebbe dovuto avvalersi dell'EIPLI per il trasferimento della gestione di infrastrutture, opere ed impianti regionali dall'Ente alla Società.

Ciò non è mai avvenuto, anche in conseguenza degli slittamenti normativi (legge n. 14/2012 e 228/2012) che hanno progressivamente spostato i termini di scadenza della gestione commissariale dell'Eipli e rimasto inoltre inattuato l'Accordo di programma tra le Regioni Basilicata e Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la gestione dell'acqua che fissava come termine ultimo il 31.12.2016 il termine per la costituzione di una società partecipata dall'Amministrazione Centrale e dalle Regioni firmatarie.

La Società, suo malgrado, ha pertanto assolto solo in parte alle finalità statutarie per le quali fu costituita, proprio attraverso lo svolgimento di funzioni di stazione appaltante, statutariamente previste, ed ha pertanto, incentrato le proprie attività per l'attuazione dei progetti di conturizzazione e di georeferenziazione.

In una logica organizzativa complessiva della gestione delle risorse idriche sull'intero territorio regionale, che non si limitasse al solo servizio idrico integrato, ma che riguardasse l'intera "filiera dell'acqua", dalle opere di accumulo (dighe e traverse) alle opere di collettamento idrico primario, Acqua S.p.A. nel corso degli anni ha acquisito una specifica competenza nella realizzazione del progetto di conturizzazione e del progetto di georeferenziazione di impianti e di reti irrigue del territorio regionale.

Tali progetti si inseriscono in un quadro di attività che la società ha sviluppato al fine di delineare una strategia complessiva tesa ad una migliore efficienza e ad un miglior controllo nella gestione della risorsa idrica che parte dalla necessità di "informatizzazione" del patrimonio infrastrutturale idrico della nostra Regione.

Tale attività si è sviluppata anche in sinergia con i Consorzi di Bonifica regionali, gestori della risorsa idrica ad uso irriguo, in un'ottica di una maggiore integrazione e di uno scambio sempre più proficuo di competenze e conoscenze.

Il progetto di "Conturizzazione Utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita" ha interessato schemi idrici gestiti, prevalentemente, dai Consorzi di Bonifica, ma anche da Acquedotto Lucano e da EIPLI.

Detto progetto, le cui finalità sono, tra l'altro, il monitoraggio delle reti di distribuzione e degli adduttori della risorsa idrica a fini irrigui dei Consorzi di Bonifica Regionali, la valutazione del reale grado di efficienza delle rete attraverso l'installazione di una serie di strumenti di misura e la restituzione digitale delle infrastrutture idriche, ha generato ricadute positive per le realtà Consortili, in termini di maggiore efficienza gestionale, in quanto ha determinato il miglioramento del servizio e la riduzione dei costi di gestione.

Peraltro, sempre nell'ambito del progetto conturizzazione, la ricognizione effettuata presso i tre Consorzi di Bonifica ha messo in evidenza la assenza quasi totale di strumenti di misura dell'acqua fornita ai singoli utenti irrigui. Infatti la consegna d'acqua avveniva mediante idranti dotati di saracinesca per i comandi on/off (di apertura e chiusura), mentre, allo stato attuale, su richiesta dei Consorzi di Bonifica Regionali, sono stati installati n. 10.000 gruppi di misura aziendali elettronici.

Anche per quanto concerne le opere ad uso potabile, di diretta gestione dell'Acquedotto Lucano, la conturizzazione consente, ad oggi, la telemisura degli schemi idrici di linea e di quelli ad esclusivo servizio cittadino, nonché il monitoraggio delle principali opere di approvvigionamento.

Relativamente ai progetti riguardanti la georeferenziazione dei principali impianti e reti idriche dei Consorzi di Bonifica presenti sul territorio regionale, essi, una volta completati, hanno permesso di georeferire, con un grado di dettaglio man mano più

approfondito, le infrastrutture idriche del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ed in parte quelle del Consorzio di Bonifica del Vulture Alto Bradano.

Le attività descritte consentono, in definitiva, di ottenere una serie di benefici in termini di acquisizione digitale delle informazioni, di superamento della frammentarietà, di riordino documentale, di miglioramento del piano di manutenzione e di programmazione degli interventi.

La Regione Basilicata ha quindi ritenuto opportuno valorizzare tale esperienza e risultati con l'attribuzione ai Consorzi di Bonifica e con Acquedotto Lucano s.p.a. delle funzioni di governo della risorsa idrica regionale.

Nel contempo, nell'ottica del completamento del processo di razionalizzazione e contenimento dei costi di governance del sistema regionale delle società partecipate, già avviato con la D.G.R. n. 400/2015, ha ritenuto necessario procedere - con la menzionata L.R. n. 18 del 30 Giugno 2017, Art. 10 - all'avvio del processo di liquidazione della società in house providing Acqua s.p.a..

Scheda 3.8

Tempistica interventi

Il termine previsto dall'Art 10 della Legge Regionale n. 18 del 30 Giugno 2017 di 60 giorni per la presentazione dell'atto di ricognizione del Commissario Liquidatore non è ancora scaduto. Successivamente si dovranno attendere le direttive regionali, a seguito di deliberazione della Giunta, per procedere alla consegna degli impianti, opere, infrastrutture e del personale al Commissario Unico dei Consorzi di Bonifica e all'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.

Il comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 18/2017 assegna al Commissario Liquidatore un termine di 60 giorni (non ancora trascorso) dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci di Acqua S.p.A. di messa in stato di liquidazione della società, per predisporre la ricognizione delle attività concluse, in corso o residuali nonché degli impianti, opere e infrastrutture di titolarità regionale, finalizzato a consentire alla Giunta Regionale le conseguenti determinazioni per la consegna al Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica e all'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano s.p.a..

Gli esiti del processo - presumibilmente contenibili in 1 anno - saranno pertanto rappresentati e aggiornati nelle attività di razionalizzazione periodica delle partecipazioni previste dall'art. 20 del Tusp.

Scheda 3.9

Eventuali risparmi attesi

Il risparmi al termine del processo di liquidazione riguarderanno i compensi del personale, dell' Amministratore e dell'organo direttivo.

Costo del personale 556.441,00

Compensi amministratori 63.720,00

Compensi componenti organo di controllo 70.591,18

Ricognizione e
revisione
straordinaria delle
società partecipate
della Regione
Basilicata

settembre 30

2017

Società Acquedotto Lucano S.p.A.

Scheda 4

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 11 Legge Regionale 23 dicembre 1996 n. 63 "Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra Enti Locali";
- Art. 35, comma 5, Legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
- Deliberazione AATO Basilicata n. 16 del 08 luglio 2002 "Gestione del Servizio idrico Integrato – Scelta della forma di gestione"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1354 del 25 luglio 2002 avente ad oggetto "Legge 36/94 e L.R. 63/96: art. 11 – Convenzione tipo per regolare i rapporti fra AATO e il gestore del S.I.I. e relativo disciplinare tecnico tipo";
- Atto costitutivo della società Acquedotto Lucano S.p.A. in data 30 luglio 2002;
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 502 del 02 agosto 2002 di approvazione dello schema di convenzione tipo e relativo disciplinare di cui alla DGR n. 1354 del 25 luglio 2002;
- Deliberazione AATO Basilicata n. 19 del 03 settembre 2002 "Affidamento alla società Acquedotto Lucano S.p.A. del Servizio Idrico Integrato ed approvazione convenzione di gestione e relativo disciplinare";
- Art. 1 Legge Regionale 2 febbraio 2004 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2004";
- Deliberazione AATO Basilicata n. 6 del 30 marzo 2004 "Modifica ed integrazione delle delibere di Assemblea n. 19 del 03.09.2002 e n. 23 del 27.11.2002, relative alla durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2468 del 12 novembre 2004 avente ad oggetto "Aumento di capitale di Acquedotto Lucano S.p.A. – Adempimenti";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 536 del 17 aprile 2007 avente ad oggetto "Acquedotto Lucano S.p.A. – Modifiche statutarie – Autorizzazione";
- Statuto sociale.

Scheda 4.1

Quote

Quota di partecipazione regionale

49 % (rimanente 51 % Comuni della Regione)

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

Diretta

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

Società a controllo pubblico in house a più amministrazioni.

Il Controllo analogo è esercitato per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito EGRIB.

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015).

Nessuna

Scheda 4.2

Organi

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione fino al 2/7/2015

Amministratore Unico dal 3/7/2015

Collegio Sindacale

Incarichi di vertice:

Direttore Generale fino al 2/7/2015

Direttori di Area Tecnica ed Amministrativa dal 16 marzo 2016

Eventuali variazioni intervenute successivamente al 2015

Assemblea dei Soci del 24/09/2015: modifica dei seguenti articoli dello Statuto

Modifica dell'art. 20, prevedendo, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, la nomina di due Dirigenti di Area, una Tecnica e l'altra Amministrativa, all'interno delle quali far confluire le funzioni gestionali del Direttore Generale.

Modifica dell'art. 25 dello Statuto avente ad oggetto il controllo contabile della Società, stabilendo che detto controllo debba obbligatoriamente essere affidato ad un organo esterno di revisione (modificando pertanto l'originaria formulazione di detto articolo che invece prevedeva la mera possibilità che ciò accadesse, in alternativa all'affidamento di tale funzione al collegio sindacale).

Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017 (seconda convocazione): modifica statutarie richieste dall'ordinamento giuridico in materia di Società a partecipazione pubblica.

Gli articoli modificati sono i seguenti:

- Art. 4 Oggetto, Scopo Sociale
- Art. 13 Rappresentanza in assemblea
- Art. 16 Organo Amministrativo
- Art. 17 Delega attribuzioni Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 Convocazione dell'Organo Amministrativo

- Art. 19 Deliberazioni dell'Organo Amministrativo
- Art. 20 Poteri dell'Organo Amministrativo
- Art. 21 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 22 Compensi componenti dell'Organo Amministrativo
- Art. 23 Collegio Sindacale

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Con le modifiche statutarie approvate nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017 lo Statuto Vigente rispetta quanto previsto dal TUSP.

Scheda 4.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, l'oggetto sociale concerne:

- la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi della captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli;
- la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature;
- la realizzazione e gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche;
- la ricerca di sorgenti di acque;
- la realizzazione e gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque (civili e industriali) la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui;
- la realizzazione e la gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'organizzazione e la conseguente gestione dei servizi connessi all'intero ciclo dell'acqua, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al 2015

A seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017, l'art. 4 dello Statuto, Oggetto, Scopo Sociale è stato modificato. Di seguito il nuovo articolo:

Art. 4 Oggetto, Scopo Sociale

La Società ha per oggetto - nel territorio della Regione Basilicata - la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione

integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali, la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese:

- tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà creare apposite Società di scopo di cui deve detenere l'intero capitale sociale, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari, immobiliari ed ogni attività di servizi, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali a favore delle Società di scopo di cui sopra; potrà assumere (sempre con l'indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Per i servizi assegnati in gestione a questa Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

In ogni caso, almeno l'80% del fatturato annuo della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie, per il tramite dell'Ente d'Ambito; la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Scheda 4.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

Rientra nel comma 2 dell'art. 4 in quanto la società svolge attività di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi così come previsto dalla lettera a). In particolare la gestione del Servizio Idrico Integrato viene assicurata su tutto il territorio regionale senza valutazioni di tipo strettamente economico ma secondo i principi della sussidiarietà con i benefici su tutti gli utenti serviti.

ESCLUSIONE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Non necessaria

Scheda 4.5

Razionalizzazione precedente

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 verificava che lo Statuto della società Acquedotto Lucano S.p.A limita l'oggetto sociale alla gestione delle risorse idriche del solo ambito territoriale della Regione Basilicata, escludendo l'apertura del capitale ad azionisti privati e rafforzando i poteri delle autorità di controllo.

Conseguentemente, le amministrazioni pubbliche che controllano la società Acquedotto Lucano esercitano, in modo congiunto per il tramite dell'ex Autorità ATO (ora EGRIB), attività di controllo analogo ai sensi dell'orientamento consolidatosi in ambito di giurisprudenza comunitaria e nazionale.

La società si adegua alla disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si adegua alla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

È soggetta, infine, alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Il Piano Operativo pertanto dava atto della sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Il Piano Operativo inoltre prevedeva la seguente Misura Speciale: al fine di eseguire interventi tesi ad assicurare le migliori condizioni di economicità nel potenziamento del sistema infrastrutturale e nell'adeguamento delle reti idriche dal punto di vista tecnologico e funzionale, Acquedotto Lucano S.p.A. ha istituito un organismo *ad hoc*, denominato Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l, in grado di fornire i servizi di progettazione, direzione lavori ed assistenza in occasione delle procedure di aggiudicazione.

Nell'ottica della superiore finalità della razionalizzazione delle società partecipate e di riduzione dei relativi costi, la Regione proporrà l'avvio del procedimento diretto alla internalizzazione del servizio della società Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. in seno ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed alla conseguente cessazione della relativa attività.

Scheda 4.6

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

La società possiede tutti i requisiti di cui al Testo Unico sulle società partecipate ed non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 del Tusp per le quali si richiede una azione di razionalizzazione. In particolare è attiva e pienamente operativa. Non presenta un rapporto disfunzionale tra il numero dei dipendenti e quello degli amministratori e svolge funzione strategica indispensabile per il raggiungimento delle finalità degli enti associati.

La Regione Basilicata ha avviato inoltre un processo di ulteriore valorizzazione del ruolo di Acquedotto Lucano S.p.A. attraverso la L.R. n. 18 del 30 giugno 2017 che all'art. 10 ha sancito la messa in liquidazione della società in house providing Acqua S.p.A.

Le attività svolte nell'ambito del progetto "Conturizzazione Utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita" hanno interessato infatti schemi idrici gestiti, prevalentemente, dai Consorzi di Bonifica, ma anche da Acquedotto Lucano e da EIPLI. Infatti, per quanto attiene alle opere ad uso potabile, di diretta gestione dell'Acquedotto Lucano, la conturizzazione consente, ad oggi, la telemisura degli schemi idrici di linea e di quelli ad esclusivo servizio cittadino, nonché il monitoraggio delle principali opere di approvvigionamento.

La menzionata norma pertanto, tenendo conto dei contributi e dell'esperienza già maturata sia dai Consorzi che dalla società in esame nell'ambito di tale progetto, ha previsto l'attribuzione agli stessi – e segnatamente ad Acquedotto S.p.A. - delle funzioni di governo della risorsa idrica regionale.

Come già anticipato precedentemente con le variazioni dello statuto di cui sopra, Acquedotto Lucano SpA ha definito un nuovo modello di governance societario che ha condotto alla nomina dell'Amministratore Unico.

A seguito delle delibere dell'Assemblea dei soci del 3 luglio e del 24 settembre 2015, è stata portata a compimento, con atto notarile del 11 febbraio 2016, la fusione per incorporazione di Acquedotto Lucano Progettazione Srl in Acquedotto Lucano Spa.

L'operazione si è inserita, peraltro, in un più ampio intervento di riorganizzazione interna, che ha portato alla definizione di un nuovo e complessivo assetto aziendale, in grado di garantire una maggiore efficienza del servizio ed una razionalizzazione delle spese di gestione della Società.

Con l'Assemblea dei Soci del 3/7/2015 è stato nominato l'Amministratore Unico.

Le successive modifiche statutarie apportate nel corso del 2017 hanno provveduto invece all'adeguamento dello Statuto al sopraggiunto D.Lgs. n. 175/2017.

I

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Per quanto innanzi esposto non si prevedono interventi di razionalizzazione della società.

MOTIVAZIONI

Si richiamano le ragioni di mantenimento della partecipazione societaria.

Scheda 4.8

Tempistica interventi

Non necessaria.

Scheda 4.9**Eventuali risparmi attesi**

A seguito degli interventi di razionalizzazione innanzi descritti e già realizzati è stato possibile conseguire significativi risparmi dei costi dell'Organo Amministrativo:

Anno	Acquedotto Lucano SpA	Acquedotto Lucano Progettazione Srl	Totale
2014	271.350	60.750	332.100
2015	204.907	29.040	233.947
2016	153.629		153.629

Si specifica che il costo dell'anno 2015 comprende il compenso del Consiglio di Amministrazione per il primo semestre e dell'Amministratore Unico per il secondo semestre.

Ricognizione e
revisione
straordinaria delle
società partecipate
della Regione
Basilicata

settembre 30

2017

Società Lucandocks S.p.A.

Scheda 5

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Deliberazione Giunta Regionale n. 2556 del 30 dicembre 2003 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. – Manifestazione di interesse della Regione Basilicata*";
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 796 del 24 febbraio 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. – Manifestazione di interesse della Regione Basilicata*";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 853 del 16 aprile 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. Acquisizione quota azionaria*";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1459 del 18 giugno 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. Aumento di capitale sociale*";
- Statuto sociale;
- DGR n. 1414 del 28 ottobre 2014 avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 232 del 10 marzo 2015.
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- Statuto sociale.

Scheda 5.1

Ricostruzione e Aggiornamento Piano Operativo 2015

Il Piano Operativo 2015 dettagliava quanto segue.

L'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello Statuto societario comprendeva:

- studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività finalizzate alla creazione ed all'esercizio, principalmente a Tito (PZ) – frazione Tito Scalo, di un'area intermodale finalizzata all'integrazione di sistemi di trasporto attraverso l'agevolazione delle operazioni connesse all'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti e l'opportuna erogazione di servizi atti a garantire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

In ottemperanza a quanto sancito ex art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, è stata rilevata l'opportunità di dichiarare l'insussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione azionaria: la società, infatti, risulta inattiva.

Altresì, detenendo la Regione Basilicata un'esigua partecipazione, detta società non avrebbe potuto essere considerata strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente; si consideri, peraltro, la mancata produzione di beni o servizi d'interesse generale nell'ambito delle competenze regionali.

Si rappresenta, a tal proposito, che anche il Comune di Tito (con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2011, ad oggetto "*Ricognizione delle Società partecipate – verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 244/2007*") ha ravvisato l'opportunità di dismettere la partecipazione azionaria nell'ambito della società Lucandocks S.p.A. in quanto, si è detto, "*risulta che il progetto di realizzazione di un interporto nell'area industriale di Tito Scalo non abbia ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato con la conseguenza che sono venute meno le ragioni della sua costituzione*".

Ne è conseguentemente derivato l'iter amministrativo volto alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata.

Con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014, avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*", è stata dichiarata la sussistenza dei

presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, ai fini della dismissione della partecipazione regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.* e, per l'effetto, è stato proposto al Consiglio Regionale di deliberare in merito alla predetta dismissione.

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n. 3473/C del 25 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione regionale alla società *Lucandocks S.p.A.*

Ha fatto seguito la nota dell'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, Prot. n. 63913/11AB del 31 marzo 2015, con la quale, previamente richiamato l'art. 1, comma 569, legge n. 147/2013, la società *Lucandocks S.p.A.* è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione regionale oggetto di cessazione, pari al 1,15% del capitale sociale, ai fini della conseguente liquidazione in denaro.

Con D.G.R. n. 1363 del 30 Ottobre 2015, avente ad oggetto "Conclusione iter dismissione della partecipazione azionaria regionale dalla società *Lucandocks S.p.A.*", la Giunta Regionale constatava la necessità di completare la procedura di dismissione della partecipazione azionaria regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.*, mediante cessione a terzi della quota azionaria, pari al 1,15% del capitale sociale, attraverso procedura di evidenza pubblica.

Con successiva D.G.R. n. 141 del 24 Febbraio 2016, la Giunta Regionale deliberava l'indizione di asta pubblica per la vendita della suddetta partecipazione azionaria, stabilendo, quale criterio di aggiudicazione, la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. L'Avviso è stato pubblicato in data 16 Marzo 2016 con termine di scadenza di presentazione delle offerte al 15 Aprile 2016. L'asta pubblica è andata deserta ed è in atto, da parte dell'Ufficio Legale della Regione Basilicata, la prosecuzione dell'iter anche in sede giudiziale al fine della liquidazione della quota di partecipazione societaria.

Non sono al momento prevedibili i tempi di chiusura della procedura in sede giudiziale. Al termine della stessa invece si presume il recupero della somma corrispondente al valore della quota di partecipazione sociale di 1,15% pari a circa € 20.000,00.

Ricognizione e
revisione
straordinaria delle
società partecipate
della Regione
Basilicata

settembre 30

2017

Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano società
consortile a.r.l..

Scheda 6

**Società: Consorzio Aereoporto
Salerno Pontecagnano a.r.l.**

**Scheda 6
Riferimenti**

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 117 della Costituzione;
- Art. 698 del Codice della Navigazione;
- Art. 58 Statuto della Regione Basilicata;
- Art. 38 Legge Regionale del 18 agosto 2014, n. 26 – *"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016"*
- Art. 29 Legge Regionale del 27 gennaio 2015, n. 4 – *"Legge di stabilità regionale 2015"*;
- DGR n. 1086 del 16 settembre 2014 avente ad oggetto *Art. 38 L.R. 18 agosto 2014 n. 26 – "Partecipazione alla società Consorzio Aereoporto Salerno – Pontecagnano". Trasmissione al Consiglio Regionale della Basilicata del Piano Industriale dell'Aeroporto di Salerno.*
- DGR n. 1317 del 7 novembre 2014 avente ad oggetto *Art. 38 L.R. 18 agosto 2014 n. 26 - "Partecipazione alla società Consorzio Aereoporto Salerno – Pontecagnano". Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Consorzio Aereoporto di Salerno – Pontecagnano S.c.a.r.l. e autorizzazione alla sottoscrizione di quote del Consorzio"*;
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- Statuto sociale.

Scheda 6.1**Quote****Quota di partecipazione regionale**

29,75% del capitale sociale (verbale assemblea straordinaria del 10 luglio 2017- rep 57023- Raccolta 23611)

27,53% al 13/04/2016 (data di approvazione bilancio al 31/12/2015) e 33,05% al 31/12/2015 di cui versato 8,26% di aumento scindibile di capitale dedicato alla Regione Basilicata.

Il capitale sociale del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. è così composto:

Regione Campania	€ 1.361.219,44	51,61%
Regione Basilicata	€ 784.648,97	29,75%
CCIAA Salerno	€ 402.837,56	15,27%
Amministrazione Provinciale Salerno	€ 87.732,30	3,33%
Comune di Bellizzi	€ 400,48	0,02%
Ass. Provinciale Industriali	€ 331,00	0,01%
Comune di Salerno	€ 86,46	0,00%
comune di Pontecagnano	€ 66,00	0,00%
CSTP Azienda della mobilità SpA in amministrazione Straordinaria	€ 17,22	0,00%
Comune di Montecorvino Pugliano	€ 3,29	0,00%
comune di San Cipriano Picentino	€ 1,55	0,00%
comune di Acerno	€ 1,23	0,00%
Comune di Bracigliano	€ 1,23	0,00%
Comune di Pollica	€ 1,03	0,00%
CM Bussento	€ 0,77	0,00%
Comune di Montecorvino Rovella	€ 0,67	0,00%
EPT Salerno	€ 0,67	0,00%
AZ. Aut. Soggiorno e Turismo	€ 0,67	0,00%
Aero Club salerno ASD	€ 0,67	0,00%
	€ 2.637.351,21	

La quota del capitale sociale è stata sottoscritta nei limiti previsti all'art.38 della L.R.26/2014, come modificato dall'art. 26 della L.R. 5/2015, attraverso sottoscrizioni di aumento di capitale scindibile pari a € 500.000,00 (nel 2015), € 472.114,70 (nel 2016) e € 516.344,13 (nel 2017) per un totale di € 1.363.256,90. La quota alla data del 10/07/2017 risulta essere € 784.648,97 al netto delle riduzioni di capitale per copertura delle perdite che risultano essere azzerate.

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. è una società mista a controllo pubblico ai sensi della lett. m), art. 2 del TUSP, con partecipazione pubblica pari al 99,98%.

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. detiene, come unico attivo immobilizzato, la totalità del capitale sociale della controllata Società Salerno Costa d'Amalfi SpA, ente gestore dell'aeroporto di Salerno – Pontecagnano.

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

Si veda sopra alla voce quota di partecipazione regionale. Alla data di emanazione del Piano Operativo 2015 la Regione Basilicata non aveva ancora acquisito la partecipazione.

Scheda 6.2

Organi

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Collegio dei Revisori

Incarichi di vertice:

Presidente

Altri organi

Società di revisione

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Alla data di emanazione del Piano Operativo 2015 la Regione Basilicata non aveva ancora acquisito la partecipazione.

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Sono rispettati i requisiti previsti al comma 1 dell'art. 11 TUSP.

Descrizione dell'oggetto sociale

Scheda 6.3

Oggetto sociale

La società ha ad oggetto le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei soci in ordine alle decisioni politiche ed amministrative relative all'aeroporto di Salerno – Pontecagnano e ad altri scali aeroportuali ubicati nel territorio della provincia di Salerno, finalizzata allo sviluppo degli stessi, anche mediante la promozione o la stipula di contratti e convenzioni con operatori turistici e dei trasporti;
- coordinamento delle politiche degli enti soci connesse e collegate alla fruizione e promozione degli scali aeroportuali, ed in particolare dell'Aeroporto di Salerno – Pontecagnano, ivi compresa l'assistenza all'organizzazione ed alla gestione, senza l'esercizio diretto, delle seguenti attività: organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza a terra di carattere sia amministrativo che tecnico per le compagnie di volo; servizi a terra; *handling* all'aeromobile (rimorchio, parcheggio, rifornimenti, pulizia, manutenzione, ecc.); servizi per i bagagli, le merci, e la posta (accettazione, biglietteria, imbarco, sbarco, ecc.); servizi di assistenza alle operazioni in pista; servizi di coordinamento di scalo; servizi carburanti e lubrificanti; servizi di manutenzione degli aeromobili; servizi di organizzazione, gestione, manutenzione e pulizia dello scalo; servizi di trasporto a terra connessi all'attività dello scalo aeroportuale; servizi di ristorazione e *catering*;
- promozione, organizzazione, coordinamento e gestione tecnico – amministrativa di piani e progetti integrati, in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale, e di servizio al territorio, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità provata, in materia di viabilità, di trasporti e di servizi accessori;
- promozione e realizzazione di ricerche, indagini conoscitive, collegamenti informativi e telematici, studi e progetti, collegati allo sviluppo dell'aeroporto di Salerno – Pontecagnano e dell'area aeroportuale;
- promozione e coordinamento della realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di interesse collettivo, anche infrastrutturali e di riqualificazione del territorio, mediante il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, finalizzati alla valorizzazione, promozione e gestione delle risorse infrastrutturali facenti capo al territorio del bacino di utenza dell'aeroporto.

Scheda 6.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

Le finalità del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. rientrano nella finalità ammesse alla lettera b) dell'art. 4 TUSP in quanto il Consorzio detiene l'intero capitale sociale della Società Salerno Costa d'Amalfi SpA, ente gestore dell'aeroporto di Salerno – Pontecagnano, inserito nei sistemi aeroportuali di interesse nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, pubblicato sulla GU n.294 del 18-12-2015.

Il provvedimento, in linea con l'obiettivo di razionalizzazione del settore, definisce dieci bacini di traffico omogeneo, secondo criteri di carattere trasportistico e territoriale. All'interno di questi, identifica **38** aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all'inserimento delle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti TEN-T.

"Nell'assetto futuro del sistema aeroportuale del Sud è determinante il posizionamento e il ruolo di Napoli Capodichino in relazione alle criticità legate alla compatibilità aeronautica con il contesto urbano e alla possibile saturazione della capacità disponibile nell'attuale sedime.

Per tale ragione le prospettive di sviluppo si basano sul progetto di un nuovo scalo da realizzarsi a Grazzanise in cui, come già detto, trasferire il traffico da Capodichino, e sul potenziamento dello scalo di Salerno, a servizio di un bacino di traffico esteso alla Basilicata e alle zone dell'alta Calabria.

Riguardo ai collegamenti viari, l'area è caratterizzata dagli interventi programmati su due assi fondamentali: la strada statale Jonica e l'asse autostradale Salerno-Potenza-Bari. La Macroarea è inoltre interessata dalle due maggiori opere in corso del Mezzogiorno, da lungo tempo programmate e in fase di realizzazione: l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS 106 Jonica." (Piano Nazionale Aeroporti" (Piano Nazionale Aeroporti).

Nel Piano Nazionale Aeroporti è indicato, inoltre, che lo Scalo di Salerno Pontecagnano dovrà ricoprire il ruolo di complementarietà del traffico di Napoli, per particolari segmenti di traffico quali il charter, il low cost e il cargo, se saranno realizzati gli interventi di adeguamento e allungamento della pista e perseguite azioni di integrazione con lo scalo partenopeo. Fino a quando non sarà allungata la pista, per lo scalo di Salerno, in ragione dei limiti infrastrutturali e della difficoltà a sostenere i costi del servizio commerciale pubblico è indicata una vocazione relativa al segmento di traffico corrispondente all'aviazione generale (commerciale e privata) e ai servizi elicotteristici di collegamento con le isole.

Il D.L. 133/2014 Il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014 approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla GURI n.212 del 12.09.2014 (cosiddetto "Sblocca Italia") e convertito dalla Legge 164/2014 ha previsto lo stanziamento di 40 Meuro per l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, incluso fra le opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia.

Nel 2017 la Gesac, Società di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, sta lavorando alla creazione di una rete integrata di aeroporti campani. Si punta a dirottare su Pontecagnano diversi voli di linea per fronteggiare l'affollamento dell'aeroporto di Napoli in costante crescita. Con DGR Regione Campania n. 428/17 del 12 luglio 2017 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa tra Regione Campania- Soc. Gesac- Aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi Spa per la creazione di una rete integrata degli aeroporti campani.

Tale prospettiva permetterebbe di servire la Provincia di Potenza di uno scalo aeroportuale di interesse nazionale.

ESCLUSIONE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Non necessaria

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015
(D.G.R. n. 400/2015)

Scheda 6.5

**Razionalizzazione
precedente**

Alla data di emanazione del Piano Operativo 2015 la Regione Basilicata non aveva ancora acquisito la partecipazione.

Scheda 6.6

Mantenimento società

**MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE**

Si rinvia alla scheda 6.7.

Scheda 6.7

Interventi

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. ha come unica attività realizzata la promozione, l'organizzazione e il coordinamento dell'attività dei soci in ordine alle decisioni politiche e amministrative relative all'aeroporto di Salerno – Pontecagnano. Per tale attività supporta economicamente la gestione dello scalo aeroportuale e il piano di ampliamento dello stesso attraverso aumenti del capitale sociale della società di gestione Società Salerno Costa d'Amalfi SpA. I risultati negativi del bilancio del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. sono ascrivibili, quindi, esclusivamente alla necessità di garantire la continuità operativa dello scalo, in quanto titolare del "Decreto di Gestione Totale", nelle more della progettazione e della realizzazione del potenziamento aeroportuale in line con quanto previsto nel Piano Nazionale Aeroporti.

Il CdA del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. ha inteso richiedere alla controllata Società Salerno Costa d'Amalfi SpA. l'approvazione di un Piano Industriale di Risanamento, approvato dal CdA della Società Salerno Costa d'Amalfi SpA in data 19 luglio 2017, che prevede un risultato positivo della Società a partire dal 2020, anno di completamento degli interventi di potenziamento dello scalo aeroportuale.

La Società Salerno Costa d'Amalfi SpA ha attivato negli ultimi due esercizi azioni di contenimento dei costi tra i quali la sottoscrizione con i lavoratori e le oo.ss. di un contratto di solidarietà difensiva, che prevede l'attivazione di ammortizzatori sociali nei mesi gennaio- aprile e settembre-dicembre. Il contratto di solidarietà difensiva ha permesso di prevedere nel Piano Industriale di Risanamento costi del personale a valori costanti, che rappresentano circa il 42,3% dei costi non ulteriormente comprimibile alla luce della normativa vigente nel settore del trasporto aereo. Il protocollo di intesa tra Regione Campania- Soc. Gesac- Aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi Spa per la creazione di una rete integrata degli aeroporti campani, sottoscritto in data 19.07.2017, diventa parte integrante e sostanziale del piano di risanamento della Società Salerno Costa d'Amalfi SpA.

Scheda 6.8

Tempistica interventi

La tempistica degli interventi di contenimento dei costi della Società Salerno Costa d'Amalfi SpA, che determinano il fabbisogno finanziario della Società stessa a carico del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l e dei Soci consortili, è contenuto nel Piano di Industriale di Risanamento, approvato dal CdA in data 19 luglio 2017.

Il Piano di Industriale di Risanamento prevede la realizzazione di un risultato positivo della controllata nel 2020, pari a € 25.013,13, raggiunto con un trend in decrescita del risultato negativo di gestione negli anni 2017.2018 e 2019.

Occorre rilevare che gli esercizi nei quali è previsto un risultato di gestione negativa della controllata SpA coincidono con quelli interessati dagli investimenti per l'ammodernamento e il potenziamento dell'infrastruttura aeroportuale a partire dal prolungamento della pista di volo.

Scheda 6.9**Eventuali risparmi attesi**

I risparmi attesi dal Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l e dai Soci consortili tra i quali la Regione Basilicata sono contenuti nel Piano di Industriale di Risanamento, approvato dal CdA della Società Salerno Costa d'Amalfi SpA in data 19 luglio 2017.

Occorre in primo luogo precisare che il l'esercizio 2016 della controllata Società Salerno Costa d'Amalfi SpA ha evidenziato una riduzione delle perdite rispetto al budget di previsione 2016 pari ad **€ 382.679,00** (€ -1.728.770,00 contro € -2.111.449,00) grazie alle azioni di contenimento dei costi di gestione necessari per la "continuità di gestione" dell'Aeroporto. Il contenimento delle perdite della controllata SpA ha di fatto ridotto il fabbisogno finanziario in capo al Consorzio.

Al fine di presentare puntualmente le azioni intraprese dalla controllata SpA si riportano i risultati di esercizio degli ultimi 7 esercizi.

Anno	Valore produzione (A)	Costi produzione (B)	A - B	Risultato di esercizio
2010	290.202	3.086.089	-2.795.887	- 2.801.052
2011	575.100	4.121.822	- 3.546.722	- 3.603.835
2012	424.400	3.272.105	- 2.847.705	- 2.889.173
2013	267.361	2.728.422	- 2.461.061	- 2.481.327
2014	311.274	2.893.696	- 2.582.422	- 2.673.837
2015	371.128	2.226.665	- 1.855.537	- 1.875.972
2016	845.115	2.559.727	- 1.714.612	- 1.728.770

Commento [US1]: Eventuale
Da togliere?

I risparmi attesi in capo al Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l sono direttamente connessi al percorso di risanamento della controllata e all'aumento del volume di passeggeri previsto sullo salo aeroportuale e, quindi, del fatturato della stessa.